

QT Quaderni
di Tecnostruttura

Quaderno del 29 marzo 2018

Indice

In Questo Numero

Le novità attese nel futuro delle politiche UE	4
--	---

Dossier

Regolamento UE Privacy: novità e adempimenti in vista della scadenza del 25 maggio	6
Introduzione	6
Novità introdotte dal Regolamento	8
Adempimenti a carico del titolare del trattamento	14
Adempimenti a carico del responsabile del trattamento	19
Adempimenti a carico delle AdG titolari o responsabili dei trattamenti FSE	22

Dossier

La politica di coesione dopo il 2020: il dibattito in corso	24
1. Introduzione	24
2. La posizione italiana: le Regioni /PA e il Governo	26
3. La Commissione europea	28
3.1 Gli scenari CE per le priorità del nuovo bilancio UE	30
3.2 La consultazione pubblica sui fondi UE nel settore della coesione	32
3.3 Il pacchetto UEM (6 dicembre) e le COM 825/17 ed 826/17	33
3.4 La Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale	34
3.5 Conclusioni e raccomandazioni del High Level Group sulla semplificazione post 2020	35
4. Il Consiglio della UE	36
5. Il Parlamento europeo	38
6. Il Comitato delle Regioni	40
7. La Conferenza delle Regioni Marittime e Periferiche	43
8. Le prossime tappe	46
9. Position papers degli Stati membri e delle Regioni EU	47

Dossier

Le Regioni e l'Addendum al documento di posizione italiana sul Quadro Finanziario Pluriennale	48
Le posizioni politiche dell'Italia espresse in ambito CIAE	48
I beni pubblici europei	49

Il Tavolo di coordinamento	50
Le priorità della posizione italiana	51

Approfondimenti

L'attuazione dell'innovazione sociale: iniziative attivate in Italia e in Europa	55
Premessa	55
L'approccio all'innovazione sociale delineato dalle Regioni italiane	57
Le principali esperienze realizzate nel territorio nazionale	61
Iniziative progettuali realizzate in Europa	66

Aggiornamento

Standard professionale e formativo di Manutentore del verde: l'iter dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni	68
La prima fase dei lavori: verso un documento di linee guida delle Regioni	68
La seconda fase: il confronto con le amministrazioni centrali per la stipula dell'Accordo	70

In Questo Numero

Le novità attese nel futuro delle politiche UE

Le novità attese nel futuro delle politiche UE

Il prossimo 25 maggio diventerà operativo in tutti i Paesi UE il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679), un provvedimento che ha l'intento di assicurare un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in tutta l'Unione. L'Italia ha già avviato il percorso di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento, che esiterà in una revisione del Codice vigente (D.lgs. 196/2003) entro il 21 maggio 2018; termine per l'attuazione della Legge Delega al governo. Presentiamo una disamina dei principali fattori di novità introdotti dal Regolamento UE rispetto all'attuale disciplina, mettendo in evidenza gli aspetti di maggior rilievo per le Regioni e in particolare alcune prime indicazioni, in merito agli adempimenti da porre in essere, sia in qualità di titolari sia nel ruolo di responsabili del trattamento. Considerata, infine, la particolare attenzione che in ambito FSE è da molto tempo prestata al tema della tutela dei dati, si riportano alcune indicazioni di massima per le AdG in merito ai risvolti per i trattamenti effettuati in tale settore e alle possibili iniziative da mettere in campo.

Fra poco più di un mese la Commissione europea presenterà la propria proposta sul Quadro finanziario pluriennale della UE per il periodo 2021-2027 (QFP) e, a seguire, la relativa regolamentazione: avranno così ufficialmente inizio i negoziati per il futuro bilancio dell'Unione e per le politiche che esso sosterrà, compresa la politica di coesione. Nel nostro Paese le Regioni hanno sempre svolto un ruolo attivo nella definizione della posizione italiana ed anche in vista di questo nuovo ciclo hanno cercato di anticipare la riflessione attraverso un lavoro di confronto intrapreso da oltre un anno. Illustriamo quindi gli elementi essenziali del progressivo posizionamento Italiano, rispettivamente rappresentati dalle Regioni e dallo Stato, focalizzando sia la politica di coesione, con alcuni accenti specifici sul Fondo sociale europeo, sia il futuro QFP. Inoltre diamo spazio all'attività in corso nelle istituzioni europee, distinguendo Commissione, Consiglio e Parlamento nonché l'azione di organi consultivi di particolare rilievo regionale quali il Comitato delle Regioni e la rete CRPM che ha elaborato studi ed approfondimenti.

Presentiamo poi un'analisi sull'*Addendum* al documento di posizione italiana "Il Quadro Finanziario Pluriennale: uno strumento strategico al servizio degli obiettivi dell'Unione europea". Approfondiamo il lavoro che si è svolto in ambito di Comitato interministeriale Affari europei (CIAE) che ha attribuito rilievo al QFP post 2020, soprattutto in vista dell'avvio del negoziato

previsto per maggio 2018 e, in particolare, evidenziamo i temi che con maggiore dettaglio sono stati presi in considerazione.

Il 22 febbraio 2018 la Conferenza Stato – Regioni ha approvato l’Accordo sullo standard professionale e formativo di manutentore del verde: presentiamo le novità introdotte rispetto al precedente testo siglato in Conferenza delle Regioni e tracciamo le fasi del lavoro che hanno condotto alla stesura finale.

Affrontiamo, infine, il tema dell’Innovazione sociale con una panoramica delle azioni messe in campo dalle Regioni Italiane per realizzare la *Social Innovation* in ambito FSE: queste iniziative sono analizzate in relazione alle categorie d’intervento individuate nell’ambito dei Programmi operativi, prescindendo dall’Obiettivo tematico nell’ambito del quale sono state realizzate. A corollario si offre anche un quadro di alcuni progetti realizzati in Europa, nell’ambito del programma EaSY o all’interno di altri programmi di finanziamento pubblico.

Dossier

Regolamento UE Privacy: novità e adempimenti in vista della scadenza del 25 maggio

Introduzione

di **Teresa Cianni**

Settore Fse - Tecnostruttura

Il prossimo 25 maggio diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679).

Il Regolamento (in inglese GDPR) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE (GUUE) il 4 maggio 2016, prevedendo un lasso temporale di due anni per il perfetto allineamento, da parte degli Stati membri, fra la normativa nazionale e le sue disposizioni. Unitamente alla Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, costituisce il nuovo “Pacchetto protezione dati”, l’insieme normativo che definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri della UE. L’obiettivo è quello di assicurare un’applicazione coerente ed omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con riguardo alla tutela dei dati personali, in tutta l’Unione, in modo da facilitare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, segnando così il passaggio da un diritto alla protezione dei dati di tipo nazionale/individuale ad un diritto di tipo europeo/sociale.

Cionondimeno lo stesso Regolamento prevede uno spazio di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo a particolari categorie di dati (dati sensibili). In tal senso non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggior precisione i vincoli in base ai quali il trattamento di dati personali è lecito (cfr. *Considerando* 10). In proposito si rileva come a livello di ordinamento interno, lo scorso 6 novembre, sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana una Legge delega al governo (L. 163/2017 art. 13) per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Tale allineamento dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, quindi entro il 21 maggio 2018.

Nel confermare che il trattamento dei dati deve basarsi sul consenso dell’interessato e avvenire in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e proporzionalità, il Regolamento introduce una serie di innovazioni dirette a rafforzare i diritti fondamentali degli individui (diritto di accesso, di rettifica, diritto alla cancellazione/oblio, diritto di limitare il trattamento, diritto alla portabilità dei dati e di opposizione al trattamento). Accresce, inoltre, le

responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento con la positivizzazione del principio di *accountability*, che sostituisce il principio autorizzativo attualmente vigente, con la finalità di porre chi tratta i dati personali in una posizione di ridurre i rischi di operazioni non conformi o non consentite motivando, in tal senso, il titolare e il responsabile a comportamenti e prassi virtuose.

Nelle more della modifica della legislazione nazionale, nei paragrafi che seguono si propone una disamina dei principali fattori di novità introdotti dal Regolamento UE rispetto alla disciplina attualmente vigente (D.lgs. 196/2003), mettendo in evidenza gli aspetti di maggior rilievo per le Regioni e rinviando per gli opportuni approfondimenti all'analisi della normativa e alle Linee guida elaborate dal Garante per la privacy **(1)**.

A corredo si forniscono alcune prime indicazioni alle amministrazioni sia in qualità di titolari sia nel ruolo di responsabili del trattamento in merito agli adempimenti da porre in essere per adeguarsi al rinnovato quadro legislativo. Nello specifico si distinguono i nuovi adempimenti, mettendoli in relazione ai soggetti del trattamento (titolare e responsabile), da quelli che discendono da modifiche a disposizioni già presenti nella disciplina nazionale. Considerata la particolare attenzione che in ambito FSE è da molto tempo prestata al tema della tutela dei dati, si riportano inoltre alcune indicazioni di massima per le AdG in merito ai risvolti per i trattamenti effettuati in tale settore e alle possibili iniziative da mettere in campo.

Note:

(1): Cfr. Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679.

Dossier

Novità introdotte dal Regolamento

Novità introdotte dal Regolamento

Con riferimento ai diritti degli interessati, il Regolamento rafforza innanzitutto la disciplina del consenso introducendo una vera e propria definizione **(2)** ed alcuni elementi di attenzione per quanto concerne i dati sensibili e il consenso dei minori.

In linea generale il consenso deve essere: libero, specifico, informato e inequivocabile; non è ammesso il consenso tacito o presunto. Esso non deve essere reso necessariamente in forma scritta e può essere manifestato attraverso dichiarazione o azione positiva inequivocabile e concludente (es. la selezione di un'apposita casella di un sito web o una dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente la volontà dell'interessato di accettare il trattamento proposto).

Per i dati "sensibili" il consenso deve essere "esplicito" (art. 9). Esso non deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito". Il titolare, inoltre, deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento (art. 7, c. 1).

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni; prima di tale età il consenso deve essere prestato dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci (art. 8, c. 1).

Vengono ampliati (rispetto al Codice nazionale) i contenuti dell'informativa che deve essere fornita all'interessato, da parte del titolare o del responsabile del trattamento, a tutela dell'esercizio della protezione dei dati. I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo all'articolo 13 del Regolamento. In aggiunta agli elementi previsti dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, dovranno essere specificati: i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP), la base giuridica del trattamento, il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, il diritto dell'interessato di ottenere la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Il Regolamento specifica, inoltre, con un maggior grado di dettaglio rispetto al Codice in vigore, le caratteristiche dell'informativa, che deve essere concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; si sottolinea inoltre la necessità di utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, in particolare quando le informazioni sono destinate ai minori. L'informativa è

fornita, in linea di principio, per iscritto e, se del caso, in formato elettronico (cfr. art. 12 e *Considerando 58*).

Viene ampliata la tutela degli interessati mediante l'introduzione del diritto alla cancellazione dei dati (diritto all'oblio) nei casi in cui: i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, sia stato revocato il consenso o l'interessato si sia opposto al trattamento (art. 17).

Si prevede ancora la possibilità di ottenere, dal titolare, una limitazione del trattamento nelle ipotesi in cui l'interessato contesti l'esattezza dei dati o si sia opposto al trattamento (art. 18). Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al blocco del trattamento già previsto dal Codice, esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento e quale alternativa alla cancellazione dei dati, bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del titolare una richiesta di rettifica dei dati o di opposizione al trattamento.

Alla stessa stregua viene conferito all'interessato il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile, lo stesso ha (altresì) il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare ad un altro (art. 20).

Viene poi fissato un termine certo per la risposta all'interessato, in caso di esercizio del diritto di accesso o degli altri diritti di cui agli artt. da 16 a 22. In particolare il titolare del trattamento deve fornire le informazioni relative all'azione intrapresa entro 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il riscontro all'interessato deve essere comunque dato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego (art. 12, c. 3).

Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso (art. 12, c. 1; art. 15, c. 3).

Con riferimento alle figure coinvolte nel trattamento dei dati (titolare, responsabile, incaricato) il Regolamento disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente.

Fissa, poi, più dettagliatamente (rispetto all'art. 29 del Codice) le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti. Deve trattarsi, infatti, di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) che vincoli il responsabile al titolare del trattamento e che stipuli natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel Regolamento (art. 28).

Consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (art. 28, c. 4) per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano

titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde nei confronti del titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di potenziali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (art. 82, commi 1 e 3).

Prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, distinti da quelli che pertengono ai titolari, con particolare riguardo alla tenuta del registro dei trattamenti svolti; l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un responsabile della protezione dei dati.

Pur non prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento (ex art. 30 del Codice), il Regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (art. 4, c. 10).

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla "*accountability*" del titolare e del responsabile del trattamento, conferendo loro una maggiore responsabilità che si configura come una sostanziale assunzione di rischio nell'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione delle sue prescrizioni. Viene, in sostanza, affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento (art. 24).

Il primo di questi riguarda l'introduzione delle misure di sicurezza e delle misure di tutela e garanzia dell'interessato nel trattamento dei suoi dati fin dalla progettazione degli strumenti utilizzati (*privacy by design*, art. 25, c. 1 e *Considerando 78*). Le misure strumentali allo scopo sono: la migliore applicazione del principio di minimizzazione dei dati personali oggetto del trattamento, tanto con riferimento alla quantità dei dati, tanto ai tempi di conservazione e ai livelli di accessibilità, tanto alle prefissate finalità; la pseudonimizzazione ovvero l'oscuramento (reversibile) dei dati identificativi del soggetto interessato; la definizione di dati personali e tempi strettamente necessari al trattamento, in relazione alle diverse finalità.

Il secondo criterio riguarda l'analisi del rischio inerente il trattamento. Allo scopo si introducono la metodologia della valutazione preventiva d'impatto e la gestione del rischio e delle correlate misure di sicurezza.

Il titolare del trattamento dovrà effettuare una valutazione d'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, quando il trattamento prevede l'utilizzo di nuove tecnologie e (considerati la natura, l'oggetto e la finalità) può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili, che presentano rischi elevati analoghi, ed è richiesta nei casi di: valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone; trattamento, su larga scala **(3)**, di categorie particolari di dati personali (dati sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati (art. 35, commi 1 e 3 e *Considerando 75*).

Tale valutazione deve contenere almeno: una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, delle finalità e dell'eventuale ricorrenza di un interesse legittimo; la valutazione sulla necessità e proporzionalità dei trattamenti rispetto alle predefinite finalità; la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; le misure tecniche e organizzative previste e ogni meccanismo utile per la tutela dei diritti dei soggetti interessati (art. 35, c. 7).

I potenziali impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati dovranno essere analizzati tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi (*Considerando 90*).

All'esito di questa valutazione il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento (art. 36).

All'autorità di controllo compete, altresì, la redazione e la pubblicazione di un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. La stessa autorità può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta la citata valutazione d'impatto (art. 35, c. 4).

Titolare e responsabile del trattamento sono tenuti, altresì, tanto alla valutazione dei rischi quanto all'adozione di misure tecniche ed organizzative, adeguate a garantire un elevato livello di sicurezza, che comprendono: la pseudonimizzazione, la cifratura, meccanismi per garantire riservatezza e integrità, ecc. (art. 32, c. 1).

Il titolare dovrà poi notificare all'autorità di controllo eventuali violazioni dei dati personali (art. 33).

Vengono inoltre istituiti i registri delle attività di trattamento da tenersi, in forma cartacea o anche in formato elettronico, a cura del titolare e del responsabile del trattamento con riferimento alle attività di trattamento svolte per conto del titolare (art. 30). Tali registri costituiscono uno strumento utile ai fini della valutazione e analisi del rischio nonché della supervisione da parte dell'autorità di controllo, alla quale dovranno essere esibiti su richiesta.

Il registro tenuto dal titolare del trattamento dovrà contenere: il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento, e (ove applicabile) del contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; le finalità del trattamento; una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; (ove possibile) i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; (ove possibile) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Il registro tenuto dal responsabile del trattamento dovrà invece comprendere: il nome e i dati di contatto del responsabile/dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale il responsabile agisce, il responsabile della protezione dei dati (ove applicabile); le

categorie di trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; (ove possibile) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Da ultimo, al titolare e al responsabile del trattamento si affianca il responsabile della protezione dei dati, una nuova figura altamente specializzata e aggiornata, a tutela di dati e privacy, obbligatoria per le pubbliche amministrazioni.

Ogni qualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico **(4)**, il titolare e il responsabile del trattamento devono infatti procedere alla designazione di un responsabile della protezione dei dati. Lo stesso è individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39; può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure un consulente esterno all'amministrazione che assolve i suoi compiti in base ad un contratto di servizi (art. 37, commi 1,5 e 6).

Qualora il titolare o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico è possibile nominare un unico responsabile della protezione per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro dimensione e struttura organizzativa (art. 37, c. 3).

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD) devono essere pubblicati sul sito web dal titolare o dal responsabile del trattamento e comunicati all'Autorità di Controllo (art. 37, c. 7).

Il responsabile della protezione dei dati ha molteplici mansioni e, per questo, il Regolamento ha previsto che questo ruolo sia indipendente e abbia grande autonomia decisionale, dal momento che nessuno può fornirgli istruzioni in ordine all'esecuzione dei suoi compiti. D'altra parte egli non può svolgere altre mansioni o compiti in conflitto di interessi con quelle proprie del RPD ed è tenuto al segreto e alla riservatezza in ordine alle sue funzioni di responsabile della protezione (art. 38).

Andando ad analizzare nel dettaglio i compiti ad esso affidati, l'art. 39 individua un set minimo di funzioni che il RPD è chiamato a svolgere: informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale relativa alla protezione dei dati; sorvegliare l'osservanza delle disposizioni europee e nazionali in materia di privacy, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; fornire (ove richiesto) un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento.

Note:

(2): L'art. 4, c. 11, definisce il "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

(3): Nel Regolamento non si dà alcuna definizione di trattamento su larga scala, anche se il *Considerando* 91 fornisce indicazioni in proposito ricomprendendovi, in particolare, "trattamenti su larga scala, che mirano al

trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato”.

(4): Nel Regolamento non si rinviene alcuna definizione di “autorità pubblica” o “organismo pubblico”. Il Gruppo di lavoro europeo per la protezione dei dati ritiene che tale definizione debba essere conforme al diritto nazionale; conseguentemente, sono autorità pubbliche o organismi pubblici le autorità nazionali, regionali e locali ma, a seconda del diritto nazionale applicabile, la nozione ricomprende anche tutta una serie di altri organismi di diritto pubblico (cfr. *Linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo Europeo per la protezione dei dati il 5 aprile 2017*).

Dossier

Adempimenti a carico del titolare del trattamento

Adempimenti a carico del titolare del trattamento

Il titolare è definito all'art. 4 del Regolamento come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Lo stesso non viene designato o nominato, ma diventa tale nel momento in cui raccoglie dati personali con l'intento di trattarli per finalità lecite, come previsto all'art. 6, e decide le modalità di trattamento.

Il titolare è responsabile del rispetto del GDPR all'interno del proprio ente e deve mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a dimostrare la conformità allo stesso.

Di seguito si sintetizzano i nuovi adempimenti che il Regolamento pone a suo carico, fornendo dei suggerimenti operativi in merito al ruolo delle Regioni nel loro complesso (generalmente titolari del trattamento) e alle azioni che le AdG possono mettere in campo con specifico riferimento ai trattamenti effettuati in ambito FSE.

Punto a. **Designare un responsabile della protezione dei dati (RPD).**

La scelta potrà ricadere su una professionalità interna all'amministrazione oppure su un consulente esterno. Nel primo caso occorrerà formalizzare un apposito atto di designazione a "responsabile della protezione dei dati"; nell'ipotesi, invece, di ricorso a soggetti esterni all'ente, la designazione costituirà parte integrante del contratto di servizi redatto in conformità all'art. 37 del Regolamento. L'atto di designazione, ove opportuno, potrà essere strutturato in conformità al modello elaborato dal Garante per la privacy.

Indipendentemente dalla natura e dalla forma dell'atto utilizzato, è necessario che nello stesso sia individuato in maniera inequivocabile il soggetto che opererà come RPD, riportandone espressamente le generalità, i compiti (eventualmente anche ulteriori a quelli previsti dall'art. 39 del Regolamento) e le funzioni che questi sarà chiamato a svolgere in ausilio al titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento.

Nell'atto di designazione o nel contratto di servizi devono risultare sinteticamente indicate anche le motivazioni che hanno indotto l'ente a individuare, nella persona fisica selezionata, il

proprio RPD, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 37, c. 5 del Regolamento (conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39).

Il responsabile della protezione dei dati deve essere unico per amministrazione/ente, al fine di evitare rischi di sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità. Cionondimeno possono essere individuate più figure di supporto, con riferimento a settori diversi, che facciano però riferimento ad un unico soggetto responsabile sia che la scelta ricada su un soggetto interno sia che ci si avvalga di un consulente esterno. Infatti, in relazione alla particolare eterogeneità dei trattamenti di dati personali effettuati ovvero della complessità della struttura organizzativa dell'ente (talvolta molto ramificata a livello territoriale) può risultare opportuno individuare specifici "referenti" del RPD che potrebbero svolgere un ruolo di supporto e raccordo, sulla base di precise istruzioni del Responsabile della protezione dei dati, anche operando (se del caso) quali componenti del suo gruppo di lavoro **(5)**.

Le amministrazioni potranno, d'altra parte, scegliere di avvalersi dell'opzione offerta dall'art. 37, c. 3 del Regolamento designando un unico RDP comune a diverse autorità pubbliche (es. Regione e Comuni); in tal caso bisognerà prestare particolare attenzione a che non si determini una situazione di conflitto d'interessi o che il responsabile della protezione dei dati non sia in grado di assolvere ai propri compiti. Conseguentemente, sarà opportuno che nell'atto di designazione o nel contratto il RPD fornisca adeguate garanzie per favorire efficienza e correttezza e prevenire conflitti di interesse.

I dati del RDP devono essere pubblicati sul sito web dell'Ente, esplicitati nell'informativa fornita all'interessato e comunicati all'autorità di controllo (Garante).

La prima azione del RPD, seguente alla sua nomina, è quella di analizzare i meccanismi di raccolta e conservazione dei dati in atto. Dopo aver valutato probabilità di perdite e tutti i possibili rischi, in relazione ai sistemi impiegati e alla particolare natura dei dati custoditi, egli produce un documento nel quale evidenzia anche l'eventuale necessità di un adeguamento tecnologico o di correttivi da apportare alle procedure in atto. Una volta mappata la realtà esistente, il RPD si fa carico della redazione di un piano di aggiornamento e manutenzione dei sistemi **(6)**.

Suggerimenti per le AdG FSE

Fermo restando che il RDP deve essere unico per l'Amministrazione e le AdG non hanno un ruolo al riguardo, le stesse potrebbero individuare una persona di supporto al responsabile della protezione dei dati designato a livello regionale (es. con DGR) per assisterlo nell'analisi delle procedure messe in atto per la raccolta e conservazione dei dati personali relativi ai partecipanti agli interventi cofinanziati dal FSE.

Punto b. Predisporre e implementare un registro delle attività di trattamento.

Il titolare del trattamento dovrà tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità che contenga, ai sensi dell'art. 30, c. 1, almeno: i riferimenti del titolare e del responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento, una descrizione

delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali, le categorie di destinatari a cui i dati sono stati/saranno comunicati. Ove possibile potranno essere indicati i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati e una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Suggerimenti per le AdG FSE

Le AdG individuate come titolari del trattamento dovranno predisporre ed implementare un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità che contenga gli elementi di cui all'art. 30, c. 1 del Regolamento.

Punto c. Effettuare un'analisi del rischio ed adottare le misure di sicurezza adeguate.

Al fine di progettare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un elevato livello di sicurezza (contro i rischi di perdita, distruzione, violazione dei dati, ecc.) le amministrazioni dovrebbero preventivamente predisporre un documento di analisi dei rischi. Ove disponibili si potrà procedere all'aggiornamento di analisi esistenti per adeguarle alle disposizioni del Regolamento UE, qualora siano stati introdotti nuovi trattamenti o siano avvenute variazioni sostanziali su quelli in essere. L'adeguatezza delle misure adottate, a protezione dei dati, potrà essere dimostrata anche facendo riferimento ad eventuali meccanismi di certificazione (ex art. 42 GDPR).

Suggerimenti per le AdG FSE

Le AdG individuate come titolari dei trattamenti dei dati relativi alle operazioni cofinanziate dal FSE dovrebbero predisporre un documento di analisi dei rischi, o aggiornare eventuali analisi esistenti, e valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto per proteggere i dati.

Punto d. Eseguire la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

La DPIA deve essere condotta dal titolare, insieme al RPD e al responsabile (o ai responsabili) del trattamento nella fase di progettazione del trattamento. La sua conduzione materiale può essere affidata a un altro soggetto, interno o esterno all'organismo; tuttavia, la responsabilità ultima dell'adempimento ricade sul titolare del trattamento.

Lo svolgimento di una DPIA non è obbligatorio per ogni singolo trattamento, tale valutazione è infatti necessaria solo se il trattamento "può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". Una DPIA può riguardare un singolo trattamento; tuttavia come previsto dall'art. 35 del Regolamento è possibile utilizzare un'unica DPIA per valutare più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

Il Regolamento individua tra le fattispecie per le quali tale valutazione è obbligatoria il trattamento, su larga scala, di dati sensibili o di natura estremamente personale (art. 35, c. 2b) nonché quelli relativi a interessati vulnerabili quali: minori, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, ecc. (*Considerando 75*).

La DPIA è, d'altro canto, uno strumento importante di ausilio al titolare per dimostrare l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE in materia di privacy. Pertanto anche laddove la necessità di una DPIA non emerga con chiarezza, il gruppo europeo per la protezione dei dati raccomanda di farvi comunque ricorso in quanto essa contribuisce all'osservanza delle norme in materia di protezione dati da parte dei titolari di trattamento **(8)**.

Lo stesso gruppo ha precisato, ad ogni modo, alcuni casi in cui tale valutazione non è necessaria. Tra questi si possono annoverare le ipotesi in cui: il trattamento trova la propria base legale nel diritto dell'UE o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta (art. 35, c. 10); il trattamento è compreso nell'elenco facoltativo (redatto dall'autorità di controllo ai sensi dell'art. 35, c. 5) dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA **(9)**.

Per i trattamenti in corso l'obbligo di condurre una DPIA vige nel caso in cui possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ove siano intervenute variazioni dei rischi tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità dei trattamenti stessi.

Nelle circostanze in cui la tipologia di trattamento richiederebbe una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal Regolamento, ma il titolare ritiene che non "può presentare un rischio elevato", egli dovrà motivare e documentare la scelta della mancata conduzione della DPIA, allegando o annotando l'opinione del responsabile della protezione dei dati **(10)**.

In ordine alle modalità di realizzazione della valutazione d'impatto, il Regolamento fissa le caratteristiche basilari di una DPIA all'art. 35, c. 7 e nei *Considerando* 84 e 90. Ulteriori indicazioni si rinvengono (inoltre) nelle pertinenti linee guida, laddove l'allegato 1 contiene esempi di metodologie per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sulla privacy.

Suggerimenti per le AdG FSE

In considerazione dell'ampio ventaglio di interventi supportati dal FSE destinati a gruppi particolarmente vulnerabili, che richiedono la rilevazione e il trattamento di numerosi dati anche sensibili, tenuto conto (inoltre) che la registrazione di tali informazioni avviene in linea di massima attraverso sistemi di archiviazione informatizzati, l'obbligo di procedere alla valutazione d'impatto dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche sembrerebbe (in astratto) sussistere anche per i trattamenti effettuati in ambito FSE.

Cionondimeno, alla luce delle indicazioni fornite dal Gruppo Europeo sulla protezione dei dati, tale valutazione potrebbe non essere necessaria in quanto le operazioni di trattamento effettuate in relazione agli interventi finanziati dal FSE trovano la loro base giuridica nel Diritto UE (segnatamente nel Regolamento 1304/2013) e si presume dunque che una valutazione in merito ai potenziali impatti sul diritto alla protezione dei dati dei destinatari sia già stata condotta all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

Ad una interpretazione chiara ed univoca del disposto regolamentare, con riferimento ai trattamenti effettuati in tale ambito, si potrebbe (auspicabilmente) giungere a seguito della pubblicazione (facoltativa) da parte del garante nazionale della lista dei trattamenti esclusi

dall'obbligo di DPIA, o a fronte di un suo parere, nonché a seguito della elaborazione di eventuali guide orientative da parte del Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD).

Ad ogni modo, qualora si rendesse comunque necessario/opportuno procedere ad una DPIA anche per i trattamenti in ambito FSE, questa dovrebbe essere condotta dalle AdG se individuate come titolari del trattamento. Diversamente qualora l'AdG rivesta il ruolo di responsabile del trattamento dovrebbe collaborare con il titolare e il responsabile della protezione dei dati per la realizzazione della valutazione.

Note:

(5): Cfr. FAQ garante Privacy sul responsabile della protezione dei dati.

(6): Per ulteriori approfondimento in merito alla figura del responsabile della protezione dei dati confronta “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” elaborate dal Gruppo Europeo per la protezione dei dati ed adottate il 5 aprile 2017.

Si vedano inoltre le FAQ pubblicate sul sito web del Garante per la privacy.

(7): Cfr. “Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679” adottate dal Gruppo Europeo per la protezione dei dati adottate il 4 aprile 2017 ed emendati il 4 ottobre dello stesso anno.

(8): Ibidem

(9): Ibidem

(10): Ibidem

Dossier

Adempimenti a carico del responsabile del trattamento

Adempimenti a carico del responsabile del trattamento

Il GDPR definisce all'art. 4 il Responsabile del trattamento come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" e ne descrive le funzioni all'art.28.

Ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni del Regolamento risulta utile distinguere fra la funzione di "Responsabile del trattamento", così come definita all'art. 28 del Regolamento, assegnata a un soggetto esterno che esegue trattamenti per conto dell'amministrazione sulla base di un contratto/convenzione e la funzione che possiamo definire di "Responsabile interno" che nella prassi è assegnata a uffici/dipartimenti che esercitano funzioni di particolare rilievo.

Gli adempimenti che il Regolamento pone in capo al responsabile del trattamento sembrerebbero riferiti ai soggetti esterni, che eseguono trattamenti per conto del titolare, e non anche a coloro che svolgono la funzione di responsabile interno della PA. Le azioni di seguito elencate dovrebbero essere, conseguentemente, attivate dalle Regioni nel caso in cui rivestano il ruolo di responsabili esterni del trattamento (ad es. se come OI eseguono trattamenti per conto di un'altra autorità pubblica che è AdG).

Punto a. **Designare un responsabile della protezione dei dati**

Si dovrà procedere alla nomina del RPD qualora tale figura non sia stata già individuata dalle amministrazioni in qualità di titolari del trattamento dei dati. Il responsabile della protezione dei dati deve essere infatti unico per amministrazione/ente, al fine di evitare rischi di sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità.

Suggerimenti per le AdG

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FSE le AdG svolgono sovente le funzioni di responsabili (interni) del trattamento dei dati. In tale ipotesi esse non dovranno comunque procedere alla designazione di un RDP in quanto (come detto) tale figura deve essere un'unica per l'intera Regione.

Tale obbligo potrebbe invece sussistere per i beneficiari/attuatori, che coadiuvano

l'amministrazione nella raccolta e trattamento dei dati sui partecipanti ai percorsi FSE, qualora individuati (nell'atto di adesione/convenzione) quali responsabili del trattamento. Nello specifico essi dovranno procedere alla designazione del RPD qualora siano pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico. La nomina del RDP è invece facoltativa se si tratta di soggetti privati.

Punto b. Predisporre e implementare un registro delle attività di trattamento

Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro delle attività di trattamento svolte per conto del titolare, che contenga le informazioni di cui all'art. 30, c. 2: il nome e i dati di contatto del responsabile/dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale il responsabile agisce, il responsabile della protezione dei dati (ove applicabile); le categorie di trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; (ove possibile) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Suggerimenti per le AdG

Alla luce della funzione di "Responsabile del trattamento", così come definita all'art.28 del GDPR, le AdG qualora siano state identificate come responsabili (esterni) del trattamento dovrebbero implementare il registro delle attività di trattamento svolte per conto del titolare del trattamento (es. un'altra PA) contenente le informazioni di cui all'art. 30, c. 2.

Nel caso in cui le AdG rivestano, invece, il ruolo di "responsabili interni" il suddetto registro dovrà essere implementato dai beneficiari/attuatori, che coadiuvano l'amministrazione nella raccolta e nel trattamento dei dati relativi ai partecipanti ai percorsi FSE, in qualità di responsabili esterni del trattamento.

Tale registro è obbligatorio sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati. La tenuta del registro è invece facoltativa nel caso di imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che non trattino dati sensibili o relativi a condanne penali.

Punto c. Effettuare un'analisi del rischio ed adottare le misure di sicurezza adeguate.

Dovrà essere allo scopo predisposto, o aggiornato se esistente, un documento di analisi dei rischi dei trattamenti effettuati per conto del titolare e adottate le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un elevato livello di sicurezza.

Per dimostrare l'adeguatezza delle misure progettate/utilizzate, ai fini della protezione dei dati, si potrà fare riferimento ad eventuali meccanismi di certificazione (ex art. 42 GDPR).

Suggerimenti per le AdG

Le AdG qualora siano individuate come responsabili interni del trattamento potranno eventualmente contribuire alla redazione del documento di analisi del rischio, elaborato dalla Regione in qualità di titolare, con riferimento alle attività di trattamento operate in ambito FSE.

L'analisi del rischio dovrebbe (invece) essere effettuata dai beneficiari/attuatori, in qualità di responsabili esterni del trattamento, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza

adottate.

Dossier

Adempimenti a carico delle AdG titolari o responsabili dei trattamenti FSE

Adempimenti a carico delle AdG titolari o responsabili dei trattamenti FSE

Il Regolamento oltre a prevedere nuovi adempimenti, in capo ai titolari e ai responsabili del trattamento, modifica alcune disposizioni (già previste nel Codice nazionale), suscettibili di impattare più direttamente sulle attività di competenza delle AdG. Si pensi ad esempio: all'informativa da rendere all'interessato, alla puntuale declinazione dei compiti affidati al responsabile del trattamento, all'introduzione della disciplina della contitolarità, alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative da mettere in atto, ecc.

Per agevolare le AdG nella revisione dei sistemi e della modellistica in uso, per allinearla alle previsioni del GDPR, si riportano di seguito alcune misure che le stesse potrebbero attivare in qualità di titolari o responsabili dei trattamenti relativi al FSE. Si tratta chiaramente di iniziative solo eventuali, la cui opportunità andrà valutata in ragione delle specificità di ciascuna amministrazione.

Punto a. Aggiornare il modello per l'informativa da rendere all'interessato con gli ulteriori elementi previsti dall'art. 13 del Regolamento: i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, la base giuridica del trattamento, il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo, il diritto dell'interessato di ottenere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati nonché il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

Punto b. Aggiornare le Convenzioni/Atti di adesione/Contratti con i quali i beneficiari/attuatori vengono individuati come responsabili (esterni) del trattamento integrandoli con le informazioni aggiuntive richieste dall'art. 28 del Regolamento: natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, categorie di dati oggetto di trattamento, misure tecniche e organizzative.

Punto c. Predisporre/aggiornare linee guida per i beneficiari per fornire indicazioni in merito alle modalità di trattamento dei dati personali alla luce delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento Europeo: designare un responsabile della protezione dei dati (se PA/organismi di

diritto pubblico), tenere un registro delle attività di trattamento ecc. In alternativa inserire un paragrafo, o aggiornarlo ove presente, dedicato al trattamento dei dati personali nell'ambito dei manuali destinati ai beneficiari **(11)**.

Punto d. Predisporre un format di registro delle attività di trattamento effettuate dal responsabile per conto del titolare, da mettere a disposizione dei beneficiari/attuatori che in qualità di responsabili (esterni) del trattamento dovranno provvedere alla sua compilazione. Si segnala, comunque, che il Garante per la privacy sta valutando di mettere a disposizione un modello di registro dei trattamenti sul proprio sito, che i singoli titolari potranno integrare nei modi opportuni.

Punto e. Aggiornare eventuali Convenzioni con Organismi intermedi (se individuati come contitolari del trattamento) definendo specificamente il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati.

Punto f. Aggiornare i sistemi informativi ed i rispettivi manuali e, se del caso, le pertinenti sezioni dei SIGECO alla luce di eventuali adeguamenti tecnologici o di correttivi da apportare alle procedure in atto suggeriti dal responsabile della protezione dei dati.

Note:

(11): L'art. 28 del Regolamento prevede infatti che i dati personali siano trattati dal responsabile soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento.

Dossier

La politica di coesione dopo il 2020: il dibattito in corso

1. Introduzione

di Sara Casillo, Paolina Notaro

Settore Fse - Tecnostruttura

Fra poco più di un mese la Commissione europea presenterà la propria proposta sul Quadro finanziario pluriennale della UE per il periodo 2021-2027 (QFP) e, nel giro di qualche settimana, la relativa regolamentazione. Avranno dunque ufficialmente inizio i negoziati per il futuro bilancio dell'Unione e per le politiche che esso sosterrà, compresa la politica di coesione. Si tratta di un momento fondamentale nel quale l'UE si confronterà, da un lato, con le sfide che la attendono negli anni a venire, dall'altro con le esigenze e le posizioni degli Stati membri che, fra l'altro, con il perfezionamento progressivo degli accordi di uscita del Regno Unito stanno ridefinendo i propri assetti e le possibili alleanze in seno al Consiglio. L'anno prossimo inoltre è previsto il rinnovo del Parlamento europeo, dunque, il negoziato si apre in una fase "fluida" e nessun esito sembra scontato, sia sul versante dell'entità delle risorse sia su quello delle priorità cui esse contribuiranno.

Le Regioni italiane hanno sempre svolto un ruolo attivo nella definizione della posizione italiana ed anche in vista di questo nuovo ciclo hanno cercato di anticipare la riflessione attraverso un lavoro di confronto intrapreso da oltre un anno. Tecnostruttura, nel solco tracciato ormai da tre negoziazioni, contribuisce alla diffusione delle informazioni anche fornendo periodici aggiornamenti sul quadro che si evolve, dando conto delle posizioni già espresse ed in via di definizione ai diversi livelli istituzionali.

Il quadro che segue illustra, in primo luogo, gli elementi essenziali del progressivo posizionamento Italiano, rispettivamente rappresentati dalle Regioni e dallo Stato, focalizzando sia la politica di coesione, con alcuni accenti specifici sul Fondo sociale europeo, sia il futuro QFP. Il contributo dà conto dell'attività in corso nelle istituzioni europee, distinguendo Commissione, Consiglio e Parlamento nonché l'azione di organi consultivi di particolare rilievo regionale quali il Comitato delle Regioni nonché la rete della Conferenza delle Regioni Marittime e Periferiche (CRPM) che ha elaborato studi ed approfondimenti. In linea di massima si è scelto di riferire di posizioni contenute in documenti ufficiali e di lavoro cui si può direttamente accedere da questo lavoro riportando le informazioni dalla più recente alla più risalente ma sempre entro un orizzonte di massimo un anno. In alcuni isolati casi sono stati riportati anche esiti di incontri per i quali non sono disponibili documenti, a che per la loro rilevanza non potevano essere tralasciati in una

panoramica complessiva e il più possibile esaustiva. Naturalmente i principali contenuti dei documenti e delle posizioni sono stati riportati selezionando gli aspetti che a parere delle autrici rivestono al momento maggiore rilevanza e si collegano alle riflessioni regionali in corso. Inoltre, considerata la missione di Tecnostruttura sul FSE, si è cercato, per quanto possibile di fornire al lettore le informazioni essenziali riguardo al futuro del Fondo.

Completano il quadro l'elenco dei prossimi appuntamenti di rilievo e le posizioni assunte sinora dalle Regioni europee.

Dossier

2. La posizione italiana: le Regioni /PA e il Governo

2. La posizione italiana: le Regioni /PA e il Governo

Il 20 aprile 2017 è stata approvata la [posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome](#) sul futuro della politica regionale di coesione.

La posizione è stata frutto di un approfondito confronto prima a livello tecnico e poi politico; le Regioni hanno scelto di condividere e di rendere pubblica una propria posizione, in analogia con quanto stavano facendo altre regioni d'Europa, anticipando il Governo che dal canto suo ha formalizzato una proposta per lo Stato italiano nel tardo autunno.

La posizione regionale è stata veicolata al governo e ha costituito il riferimento per le Regioni italiane che hanno partecipato al confronto nell'ambito del Forum della Coesione di giugno 2017. Con riferimento alla futura politica di coesione, le Regioni italiane hanno chiesto risorse finanziarie adeguate e la valorizzazione della politica di coesione quale strumento di sostegno a tutte le Regioni europee, hanno evidenziato la necessità che il PIL *pro capite* sia il principale indicatore di riferimento per la classificazione delle regioni e l'allocazione dei fondi, hanno ribadito l'opportunità di armonizzare le regole relative ai cinque fondi SIE e di garantire una complessiva semplificazione gestionale, hanno rimarcato l'importanza di una *governance* rafforzata e di una gestione condivisa e multilivello (con una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità tra i livelli di governo), hanno chiesto il rafforzamento dell'orientamento ai risultati e al contempo sottolineato il bisogno di programmi più versatili e di snellire le procedure di revisione, hanno infine evidenziato l'importanza della dimensione territoriale (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; dimensione urbana; attenzione alle aree interne e rurali).

Quadro Finanziario Pluriennale

Il 12 aprile 2017 il sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi ha presentato la [Posizione italiana](#) sul futuro del Quadro Finanziario Pluriennale successivamente veicolata alla Commissione europea e agli altri Stati membri (SM), completata nella scorsa settimana da un *Addendum*. Quest'ultimo, elaborato a livello tecnico dal Governo, è stato oggetto di esame tecnico da parte delle Regioni che hanno chiesto di apportare alcune modifiche: nello specifico, in merito al contributo finanziario per la politica di coesione, le Regioni hanno chiesto di sostituire

all'espressione "risorse adeguate" un'esplicita richiesta di finanziamento "almeno pari a quello destinato per la programmazione 14-20". Con riferimento alla previsione dello *Human Capital Fund*, le Regioni hanno ribadito la loro contrarietà, sostenendo la necessità di mantenere il Fondo sociale europeo all'interno della politica di coesione.

La versione finale dell'*Addendum*, che solo parzialmente ha accolto le osservazioni regionali, è stata trasmessa ai vertici delle istituzioni europee, anche in vista del Consiglio Affari generali dedicato alla politica di coesione che si terrà il 12 aprile. Si segnala la modifica relativamente al Fondo Sociale Europeo: nel punto in cui si manifesta da parte italiana la disponibilità a "considerare la creazione di un fondo in capitale umano per migliorare la coerenza e promuovere sinergie per garantire diritti e principi del pilastro sociale" è stata aggiunta una frase cautelativa: "senza pregiudicare il quadro dei fondi strutturali".

Futuro politica di Coesione

Lo scorso 9 novembre la Conferenza Stato-Regioni ha espresso [parere positivo](#) sulla proposta di [posizione italiana sul futuro della coesione](#) coordinata dal ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti. Il documento non si discosta particolarmente dal contributo delle Regioni. La posizione è stata presentata sinora in varie sedi, anche nel Comitato delle Regioni (CdR) in uno scambio di idee dedicato al futuro della coesione ed ha costituito il riferimento per la risposta delle Autorità capofila dei Fondi alla Consultazione pubblica sulla politica di coesione (si veda oltre in questo contributo).

Si sottolinea che nel corso dell'incontro presso il CdR dello scorso 30 gennaio, fra gli altri temi è stata riportata la proposta prefigurata dalla Commissione europea (probabilmente in un *non paper* ad uso interno) che il FSE non faccia parte degli strumenti della politica di coesione, ma rientri in un fondo specifico per il capitale umano, a gestione diretta della Commissione. A fronte di questa ipotesi è emersa la contrarietà dei presenti, rappresentanti dell'Italia, del CdR e anche del Parlamento europeo.

Il futuro del FSE – il contributo delle Regioni

Il 24 ottobre 2017 si è conclusa in seno al Comitato del Fondo sociale europeo, la consultazione sul [testo di parere del Comitato sul futuro del Fondo sociale europeo](#). Il Coordinamento FSE condividendo in linea generale il testo ha proposto, per il tramite di ANPAL, una serie di emendamenti volti a collocare in modo più esplicito il FSE nell'ambito della futura politica di coesione ed a valorizzare il ruolo delle Regioni sottolineando la necessità di semplificazione. La versione definitiva del testo, pur essendo decisamente migliorata, non ha recepito le modifiche proposte.

Dossier

3. L'attività delle istituzioni europee e delle reti di Regioni

3. La Commissione europea

Il 9 marzo, nel corso di un seminario tecnico sul futuro della politica di coesione organizzato presso il CINSEDO, Nicola De Michelis, capo di gabinetto del commissario Corina Cretu (Politica regionale), ha confermato che il prossimo 2 maggio la Commissione pubblicherà le proprie proposte sul Quadro Finanziario Pluriennale e quelle sul pacchetto legislativo saranno rese note entro il 29 maggio. Ha inoltre fornito alcuni orientamenti del gabinetto della commissaria e della direzione Politica regionale sulle proposte legislative, tuttora in fase di confronto con le altre Direzioni generali e con il presidente della Commissione e, dunque, suscettibili di variazioni e di modifiche nello spazio di tempo che ancora ci separa dalla presentazione delle proposte ufficiali.

In ogni caso, gli scenari “provocatori” diffusi qualche settimana dalla CE e discussi al vertice informale del 23 febbraio (si veda il successivo punto, in proposito) hanno avuto l’effetto di far emergere una posizione, concorde e condivisa, sul fatto che la politica di coesione debba continuare ad essere rivolta a tutte le regioni della UE; al centro della discussione resta però l’ammontare di risorse che ad essa saranno dedicate. In particolare il confronto verterà sulla dimensione del bilancio (in genere rapportata in percentuale al PIL della UE: una possibile proposta potrebbe partire dal 1.1% del RNL UE ossia 975 Mld di euro) e alla dotazione che avranno le nuove priorità emergenti (frontiere esterne, difesa, immigrazione) nonché le politiche a gestione diretta (Ricerca, Erasmus) per le quali sembra certo un deciso aumento di risorse. In ogni caso, la politica di coesione potrebbe avere un ruolo chiave nel confronto sul futuro budget 2021-2027 perché consente di verificare immediatamente quali sono i ritorni per ciascuno Stato membro.

Anche il piano più tecnico, ossia quello sul funzionamento della futura politica di coesione, che sarà disposto nelle proposte regolamentari, è tuttora in discussione fra le Direzioni generali competenti della CE. Gli orientamenti della DG REGIO sembrano piuttosto innovativi su diversi aspetti.

In particolare sui criteri di attribuzione delle risorse fra gli Stati membri, il mix di indicatori che la CE potrebbe proporre dovrebbe portare ad un superamento del PIL e all’utilizzo di indicatori sociali (tasso di povertà), relativi all’istruzione e al mercato del lavoro. Ad una prima valutazione essi potrebbero avvantaggiare l’Italia e le regioni che in questi anni hanno perso competitività e sarebbero penalizzate rispetto all’est Europa in un riparto basato solo sul PIL. Sarebbe inoltre superata la distinzione delle regioni in “categorie” (più sviluppate, in ritardo e in transizione)

introducendo un meccanismo lineare di posizionamento che potrebbe avere, fra l'altro, l'effetto di non penalizzare le regioni con il "sostegno transitorio".

Riguardo alla concentrazione gli obiettivi tematici dovrebbero essere notevolmente ridotti nel numero; la concentrazione tematica dovrebbe essere assicurata a livello nazionale, il FSE potrebbe avere un proprio Obiettivo tematico di riferimento comprendente mercato del lavoro, istruzione, politiche sociali, infrastrutture sociali. E proprio riguardo al Fondo sociale europeo permane l'ipotesi di raggruppare in un unico strumento i diversi interventi che oggi a vario titolo incidono sulle persone legato fortemente al *Pilastro EU dei diritti sociali*. È probabile nella proposta di bilancio una pre-allocazione finanziaria per il Fondo (una sorta di sotto-rubrica) per garantirne visibilità e dotazione finanziaria minima.

Per quanto riguarda la *condizionalità ex ante* sono allo studio diverse ipotesi che comprendono il rispetto dello stato di diritto, meccanismi di incentivo per gli SM che si sono fatti carico della questione migratoria, la realizzazione delle riforme strutturali. Su questo ultimo punto sembra ineludibile la creazione di un fondo dedicato a gestione diretta della CE.

Sul versante finanziario e gestionale si pensa ad un ritorno all'n+2 sul disimpegno automatico, ad una riduzione del prefinanziamento, ad un tasso di contribuzione UE più basso e unico per SM, ad una diversa ammissibilità dell'IVA, alla semplificazione del sistema dei controlli. Inoltre, pur mantenendo una programmazione settennale, potrebbe essere proposto un più flessibile orizzonte temporale di programmazione cinque anni più altri due, con l'obiettivo di svolgere nel 2024 una verifica sulla necessità di riprogrammazione.

Infine, riguardo ai tempi del futuro negoziato l'obiettivo, estremamente ambizioso e difficile, è quello di pervenire ad un accordo sul bilancio entro marzo 2019; in ogni caso a livello tecnico si stanno elaborando proposte volte ad accelerare il più possibile l'avvio del nuovo periodo, dunque semplificando la transizione fra i programmi e la chiusura dell'attuale programmazione nonché l'avvio del confronto di merito sui contenuti dei nuovi programmi già alla fine di quest'anno.

Dossier

3.1 Gli scenari CE per le priorità del nuovo bilancio UE

3.1 Gli scenari CE per le priorità del nuovo bilancio UE

Nel corso dell'evento di consegna delle firme per l'Alleanza delle Coesione del 22 marzo tenutosi al Comitato delle Regioni il commissario europeo alle finanze Gunther Oettinger ha dichiarato che probabilmente nella futura proposta di QFP la riduzione delle risorse per la politica di coesione sarà inferiore al 10%. Le dichiarazioni di Oettinger giungono ad un mese circa dalla pubblicazione della "provocatoria" comunicazione [Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020](#) con la quale la Commissione ha offerto il proprio contributo alla discussione informale dei Capi di governo del 23 febbraio sulle priorità finanziarie per il prossimo bilancio.

Non si tratta delle proposte per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che verranno avanzate dalla Commissione il 2 maggio 2018, ma di "scenari delineati sulla base di idee presentate nel dibattito pubblico e finalizzati a orientare la riflessione, a stimolare la discussione e a fornire una solida base fattuale per operare le scelte".

L'uscita del Regno Unito dalla UE e la conseguente perdita di risorse derivanti dal suo mancato contributo impongono una riflessione critica sulle possibili aree di risparmio e sulla maggiore efficienza nel perseguimento delle priorità. A questo scopo, quindi, la CE ha individuato alcune aree prioritarie che - precisa il documento - non sono esaustive e non necessariamente riflettono la posizione dell'istituzione - e ne ha proposto alcune possibili dimensioni finanziarie.

Prioritariamente il documento si concentra su frontiere esterne, difesa europea, mobilità dei giovani (*Erasmus +*), infrastrutture digitali, ricerca e innovazione, supporto all'area euro, politica di coesione, PAC e relazioni esterne.

Le prime due voci ossia frontiere esterne e difesa europea, in coerenza con la dichiarazione di Bratislava, sono sempre rappresentate in aumento, fino a raggiungere, negli scenari di massima espansione, un valore pari al 14% del bilancio per la prima e un aumento di quasi venti volte l'attuale dotazione per la difesa. Anche per *Erasmus +* gli scenari delineati vanno dal raddoppio sino a sei volte l'attuale dotazione dello strumento.

Con specifico riferimento alla politica di coesione invece gli scenari proposti non vedono alcun

incremento: il più positivo si limita al mantenimento dell'attuale dotazione (€ 370 miliardi di euro, compresa l'allocazione del Regno Unito e pari al 35% del budget UE) a fronte di una maggiore efficienza ottenuta attraverso la modulazione delle intensità di aiuto e un migliore sostegno degli obiettivi. Gli altri due scenari invece preconizzano una riduzione drastica che nel primo caso vedrebbe la fine del sostegno alle regioni più sviluppate e in transizione (1) con un valore della politica a 95 miliardi di euro (8,7% dell'attuale QFP), nell'ultimo scenario, che vedrebbe la coesione riservata ai soli SM che oggi beneficiano del fondo di coesione, non vi sarebbero affatto risorse per l'Italia.

Anche per la PAC il *paper* prefigura tre ipotesi che vanno dal mantenimento alla riduzione drastica.

Il documento si sofferma sulla necessità di “modernizzare” il bilancio UE, dotandolo di ampiezza e flessibilità, rafforzando il valore aggiunto europeo, la *performance* e la semplificazione, puntando di più e meglio sugli strumenti finanziari (es. EFSI), creando una riserva con le risorse disimpegnate e valutando di rendere il finanziamento UE più condizionato. La comunicazione si conclude con il disegno delle possibili opzioni per finanziare il nuovo QFP e sottolinea l'importanza di un'adozione nei tempi per evitare le conseguenze negative che l'adozione tardiva dell'attuale quadro pluriennale ha determinato.

Note:

(1): Sarebbero totalmente esclusi quindi Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia continentale, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e la gran parte delle regioni italiane e spagnole.

Dossier

3.2 La consultazione pubblica sui fondi UE nel settore della coesione

3.2 La consultazione pubblica sui fondi UE nel settore della coesione

Lo scorso 8 marzo si è conclusa la [consultazione sulla politica di coesione](#) che si inserisce in una serie di consultazioni pubbliche su materie prioritarie nel futuro bilancio lanciate dalla Commissione a seguito della riunione collegiale dei commissari sulle priorità per il 2018 e nell'ambito dei lavori preparatori alle proposte sul prossimo QFP. La consultazione formulava una dozzina di domande riguardanti in particolare: le sfide strategiche su cui si dovrebbero concentrare i fondi della coesione, il valore aggiunto europeo dei fondi per la coesione e le modifiche auspicabili per conseguire un maggior valore, i fattori che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi, le modifiche e le semplificazioni necessarie.

Sulla base del confronto con il partenariato del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020, riunitosi a Roma il 20 febbraio 2018, è stata condivisa la proposta di rappresentare una visione unitaria sul futuro della politica di coesione. Nonostante la rigidità ed i limiti del questionario, utilizzando le risposte "aperte" relative ai Programmi e agli obiettivi tematici, è stato possibile evidenziare alcuni punti di attenzione, in coerenza con la Posizione italiana sulla politica di coesione post 2020 e sulla base di quanto emerso dal citato incontro del 20 febbraio.

Nello specifico la visione italiana sostiene l'importanza della politica di coesione e degli attuali obiettivi tematici; con riferimento alla promozione dei valori comuni, pur evidenziandone l'importanza, segnala il potenziale rischio di una visione distorsiva da parte della Commissione che, sotto il profilo dell'attuazione, potrebbe imporre ulteriori condizionalità se applicate alla sola politica di coesione e non a tutti i settori di intervento del bilancio UE. È stata esplicitata la possibilità di prevedere l'innalzamento del cofinanziamento nazionale ed è stata rappresentata la necessità che la politica di coesione debba continuare a intervenire anche nelle regioni più sviluppate. Infine è stata posta l'enfasi sulla esigenza di una maggiore integrazione tra obiettivi tematici e fondi e ribadita la necessità di una effettiva semplificazione e una maggiore flessibilità nella gestione e modifica dei programmi.

Alla consultazione hanno risposto anche singole regioni, amministrazioni, strutture e cittadini. La Commissione dovrebbe a breve pubblicare i diversi contributi ricevuti.

Dossier

3.3 Il pacchetto UEM (6 dicembre) e le COM 825/17 ed 826/17

3.3 Il pacchetto UEM (6 dicembre) e le COM 825/17 ed 826/17

Il pacchetto costituisce un passaggio rilevante nel processo che mira al completamento dell'Unione economica e monetaria, una delle priorità principali della Commissione Juncker.

Esso si compone di una [tabella di marcia](#) e di una serie di “iniziative concrete”. Di questa ultima fanno parte due comunicazioni:

- per il periodo 2018-2020, con la [Comunicazione COM \(2017\)826](#) la Commissione ha proposto una modifica del Regolamento generale per utilizzare le risorse della riserva di performance per il sostegno alle riforme strutturali. La Commissione ritiene questa proposta l'avvio di una “fase pilota” in previsione di rendere organica questa modalità nel post 2020;

- la seconda [Comunicazione COM \(2017\)825](#) ha ad oggetto l'incremento della dotazione del Programma di sostegno alle riforme strutturali (una linea di assistenza tecnica che la CE mette a disposizione degli SM per attuare le riforme).

Il pacchetto UEM ha suscitato molte reazioni, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse della riserva del 6%: il CdR per esempio ha assunto una risoluzione molto critica (Cfr Documenti 127th Plenary Session CdR) viste le implicazioni preoccupanti per la politica regionale europea e le sue finalità di sviluppo.

Dal momento che la modifica del Regolamento Disposizioni Comuni (RDC) segue la procedura legislativa ordinaria sarà obbligatoria la consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Anche le Regioni italiane stanno valutando di assumere un proprio orientamento sulla proposta, attraverso la Conferenza delle Regioni.

Per approfondire consulta il documento "[Further Steps Towards Completing Europe's Economic And Monetary Union: A Roadmap](#)".

Dossier

3.4 La Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

3.4 La Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale

Il 9 ottobre 2017 la Commissione ha pubblicato la [settima relazione sulla coesione](#), che fa il punto sullo stato delle regioni nell'UE, trae insegnamenti dal ricorso ai fondi per la coesione durante gli anni della crisi e definisce il contesto della politica di coesione dopo il 2020. Secondo la commissaria Cretu (responsabile della relazione assieme alla collega dell'Occupazione Thyssen) la relazione mostra con chiarezza che l'Unione ha ancora bisogno di maggiore coesione.

La relazione evidenzia come molte regioni europee stiano progressivamente divergendo dai valori medi UE e diverse regioni fra quelle con un PIL *pro capite* vicino alla media dell'Unione sembrano "bloccate nella trappola del reddito medio". La pressione sulle finanze pubbliche dell'Unione europea ha compromesso gli investimenti pubblici ed in diversi Stati membri la riduzione delle spese a favore della crescita potrebbe compromettere la possibilità di colmare le disparità nell'Unione europea in futuro; d'altro canto la politica ha consentito di arginare gli effetti della crisi e di sostenere economie e posti di lavoro.

Dossier

3.5 Conclusioni e raccomandazioni del High Level Group sulla semplificazione post 2020

3.5 Conclusioni e raccomandazioni del High Level Group sulla semplificazione post 2020

Su richiesta della Commissione è stato costituito un gruppo di esperti indipendenti sulla politica di coesione che ha presentato lo scorso luglio la [relazione finale per un quadro dei fondi UE semplificato dopo il 2020](#).

Le riflessioni del gruppo confluiscono nel dibattito sul futuro delle finanze della UE. Il gruppo di esperti ritiene che l'attuale molteplicità di norme non faciliti la programmazione e la gestione dei Fondi UE.

La semplificazione è l'elemento fondamentale per una migliore gestione e in questa direzione vanno i suggerimenti di: armonizzare le norme dei diversi fondi e strumenti della UE, mettere a disposizione degli Stati membri e delle regioni un quadro più semplice, limitare le norme della UE alle priorità strategiche di investimento e ai principi di spesa, ridurre l'attività di *audit* della Commissione.

Dossier

4. Il Consiglio della UE

4. Il Consiglio della UE

Riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo del 23 febbraio 2018

Uno dei temi al centro dell'incontro è stato il futuro Quadro finanziario, oggetto di uno scambio preliminare di vedute. Il presidente Donald Tusk al termine della riunione ha informato che per il prossimo periodo di programmazione i negoziati appaiono complessi, sia perché il dibattito si svolge in un contesto geopolitico diverso sia per le conseguenze della Brexit.

Tutti i leader hanno comunque convenuto sull'opportunità di destinare maggiori risorse al contenimento della migrazione irregolare, alla difesa e alla sicurezza, nonché al programma *Erasmus+*. Molti leader hanno ribadito l'importanza di difendere la posizione delle politiche "tradizionali" dell'Unione, in particolare: la politica di coesione, la politica agricola comune, gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione e le infrastrutture.

Sebbene le priorità siano legate all'entità del bilancio (da "ripensare" per far fronte alle mancate entrate dovute alla Brexit) tutti i capi di Stato e Governo si sono dichiarati pronti a lavorare alla modernizzazione del bilancio della UE e delle sue politiche e molti hanno dato la loro disponibilità a contribuire in misura maggiore al bilancio.

Con riferimento al calendario dei negoziati, il presidente Tusk ha sottolineato l'importanza, condivisa tra tutti i leader, di un'accelerazione dei lavori rispetto ai negoziati precedenti. Il Consiglio resta dunque in attesa di ricevere la proposta da parte della Commissione su cui poter lavorare.

Conclusioni del Consiglio Affari Generali del 15 novembre 2017: sinergie e semplificazione della politica di coesione post 2020

Il Consiglio ha discusso il futuro della politica di coesione post 2020 a seguito della pubblicazione, da parte della Commissione, della Settima Relazione sulla Coesione.

Come emerge dalle [Conclusioni](#) i risultati del dibattito contribuiranno ai lavori preparatori della Commissione in vista del pacchetto legislativo per la politica di coesione post 2020. Il Consiglio ha adottato anche conclusioni sulle sinergie e sulla semplificazione della politica di

coesione post 2020, insistendo in particolare sulla necessità di semplificare le norme riducendo l'onere amministrativo e il rischio finanziario, di trattare progetti simili in maniera analoga, di garantire la continuità per le autorità designate o accreditate a svolgere funzioni di gestione, di certificazione e di *audit* la cui capacità sia già stata dimostrata, di semplificare le *condizionalità ex ante* e analizzare se e in che modo potrebbero essere utilizzate per migliorare l'efficacia dei fondi SIE e di consentire un'agevole transizione tra i periodi di programmazione.

Dossier

5. Il Parlamento europeo

5. Il Parlamento europeo

Negli ultimi mesi le Commissioni parlamentari competenti hanno lavorato alla preparazione della posizione del Parlamento europeo in merito al quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020; il testo definitivo della risoluzione è stato discusso ed [adottato nel corso della plenaria il 14 marzo 2018](#).

Nella sua relazione il PE evidenzia la rilevanza del QFP per le politiche della UE sancite dai trattati, in particolare la PAC e la politica di coesione, respingendo qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione. Nell'esprimere la convinzione che il prossimo QFP debba considerare molti ambiti d'intervento della UE (politica globale in materia di asilo, migrazione e integrazione, protezione delle frontiere esterne, salvaguardia dei diritti umani all'estero, sicurezza interna comune) sottolinea al contempo che le azioni intraprese in questi settori non dovrebbero compromettere le politiche e i programmi esistenti e che l'introduzione di nuove risorse proprie della UE dovrebbe essere considerata l'unica opzione per finanziare adeguatamente il prossimo QFP (in assenza di un aumento significativo del livello di contribuzione nazionale al bilancio della UE).

Il PE sottolinea tra l'altro la necessità di prevedere disposizioni in materia di flessibilità per affrontare le sfide emergenti e l'opportunità che la durata del QFP passi progressivamente a un periodo di 5 anni + 5 con una revisione intermedia obbligatoria (dato che l'attuale QFP resterà in vigore fino al dicembre 2020, non è possibile attuare immediatamente tale soluzione, pertanto il PE auspica che il prossimo QFP possa essere fissato per un periodo di sette anni (2021-2027), prevedendo comunque una revisione intermedia obbligatoria).

In un'ottica di semplificazione, il PE chiede di apportare miglioramenti alla dotazione finanziaria e alle disposizioni operative degli strumenti speciali (esempio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG), di ridurre le sovrapposizioni di strumenti che finanziano tipologie di intervento simili nonché di procedere ad un'armonizzazione di vasta portata delle norme, allo scopo di creare un singolo regolamento per tutti gli strumenti di bilancio della UE.

Per quanto riguarda le politiche, sottolinea che la politica di coesione per il periodo successivo al 2020 dovrebbe continuare a costituire la principale politica d'investimento dell'Unione europea, includendo tutte le regioni della UE, ribadisce il suo invito a istituire un fondo speciale dedicato alla garanzia per l'infanzia, sottolinea in particolare che il Fondo sociale europeo dovrebbe

ampliare il proprio sostegno allo sviluppo del dialogo sociale, evidenzia la continua necessità di contrastare la disoccupazione e l'esclusione, segnatamente tra i giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET), reputa una delle priorità assolute dell'UE gli investimenti a favore dell'istruzione e della formazione e chiede in particolare che la dotazione del programma *Erasmus +* sia almeno triplicata nel prossimo QFP.

Nel testo della posizione, il PE prevede inoltre una possibile struttura del QFP.

In merito alla politica di coesione, lo scorso 13 giugno 2017 è stata adottata una [Risoluzione sulla Costruzione di pilastri per una politica coesione post 2020](#) (Kerstin Westphal). Tra i principali elementi si evidenziano la necessità della buona *governance* e l'effettiva partecipazione dei partner come sancito dal principio di partenariato, un'azione rafforzata per ridurre le disparità regionali emerse e per impedire che se ne sviluppino di nuove in tutte le tipologie di regioni, una maggiore flessibilità nell'attuazione del bilancio, l'opposizione alle condizionalità macroeconomiche, la necessità di semplificare il sistema di gestione della politica di coesione a tutti i livelli, l'importanza del Fondo sociale europeo, della garanzia per i giovani e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile e chiede che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà nella UE, come pure l'indirizzamento dei fondi verso la crescita, l'occupazione e la competitività abbiano un ruolo prioritario nell'agenda dell'Unione.

Dossier

6. Il Comitato delle Regioni

6. Il Comitato delle Regioni

Parere sulla revisione intermedia del Fondo sociale europeo in preparazione della proposta post 2020

Lo scorso 29 novembre 2017 nel corso della 179a riunione dell'ufficio di presidenza del Comitato europeo delle Regioni è stata assegnata alla presidente della Regione Umbria Catuscia Marini la redazione del parere sulla revisione intermedia del Fondo sociale europeo, in preparazione alla proposta per il periodo successivo al 2020 (in continuità con la fase negoziale dell'attuale ciclo di programmazione, la presidente Marini è stata infatti relatrice anche del parere sul FSE post 2013). Il testo del [progetto di parere](#) è stato discusso e approvato nella Commissione COTER il 27 febbraio 2018 ed adottato definitivamente dal Comitato delle Regioni d'Europa nella seduta plenaria del 22 marzo (cfr. testo nei [documenti della 128^ plenaria](#)).

Nel parere viene evidenziato il ruolo fondamentale del FSE, che ha dimostrato, attraverso risultati concreti, di rappresentare uno strumento valido a sostegno dell'occupazione e dell'economia e che pertanto non può che rimanere parte integrante dei Fondi SIE quale componente fondamentale della Politica regionale di coesione. Per quanto riguarda l'aspetto gestionale, il FSE deve restare un fondo a gestione condivisa e quindi viene respinta decisamente ogni proposta tesa a ricondurlo ad un modello di gestione diretta da parte della Commissione europea, come pure ogni ipotesi di centralizzazione sotto l'esclusiva responsabilità delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Le ipotesi di integrazione nel Fse di altri fondi che intervengono nel campo del sociale e delle politiche del lavoro (Fse + o Fondo ombrello) possono pertanto essere considerate solo per conseguire evidenti sinergie e a patto che tali fondi seguano anch'essi il modello di gestione condivisa. Nel parere si auspica una maggior visibilità del Fse nell'ambito del QFP, ed in generale, una maggiore trasparenza della struttura del QFP così da permettere ai cittadini europei di leggere meglio le priorità dell'Unione europea. Inoltre si ribadisce che il perseguimento degli obiettivi dello sviluppo economico come pure della inclusione sociale richiedono un approccio organico ed integrato che può essere meglio realizzato tramite l'attuazione di programmi ai quali concorrano più fondi, respingendo pertanto ogni tentativo di introdurre l'obbligo di programmi monofondo nell'ambito della Politica di coesione.

Parere sui costi e sui rischi della non-coesione: il valore strategico della politica di coesione

per perseguire gli obiettivi del Trattato e far fronte alle nuove sfide per le regioni europee

Sempre nel corso della plenaria del 22 marzo è stato discusso e adottato il [progetto di parere](#) sui costi della "non coesione". Nel testo il relatore Mięczysław STRUK (PL/PPE) evidenzia che tali "costi" sarebbero pesanti, perché la politica di coesione non è solo un presupposto fondamentale della crescita economica (in grado di promuovere l'innovazione e di attenuare gli shock economici asimmetrici), ma anche una solida base per il benessere della società, essendo l'espressione più tangibile della solidarietà europea, in quanto offre pari opportunità e una migliore qualità di vita alla popolazione di tutte le regioni della UE.

Il Comitato delle Regioni, ad ogni modo lavora da molto tempo in prospettiva post 2020 e per il mantenimento ed il rilancio della politica di coesione, accanto alle iniziative "ordinarie" quali l'adozione dei pareri, ha lanciato [Alleanza per la Coesione](#), una coalizione che riunisce quanti ritengono che la politica di coesione europea debba continuare ad essere uno dei pilastri sui cui poggia il futuro della UE. L'Alleanza è il frutto di una collaborazione tra le più importanti associazioni europee di enti locali e regionali e il Comitato europeo delle Regioni. Il suo obiettivo fondamentale è che il bilancio della UE dopo il 2020 consenta di mettere a disposizione di tutte le regioni dell'Unione una politica di coesione più forte, più efficace e visibile.

Nel corso della Conferenza delle Regioni del 24 gennaio le Regioni hanno condiviso all'unanimità l'[adesione all'Alleanza per la Coesione](#), con l'obiettivo di partecipare, già da questa prima fase, non solo ai negoziati per il post 2020, ma anche per riaffermare l'importanza della politica di coesione per tutte le regioni europee. Si segnala che ad oggi in Europa hanno firmato la dichiarazione 4mila persone, 100 regioni, 70 città e province, fino a rappresentare circa il 93% della popolazione europea. Sinora hanno aderito 8 Regioni italiane (Toscana, Lombardia, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Puglia e Provincia autonoma di Bolzano).

D'altra parte anche i pareri adottati sono stati numerosi ed hanno affrontato i principali temi sui quali verterà il negoziato, si segnalano, fra gli altri il parere sul "Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE" e le "Conclusioni e raccomandazioni finali del gruppo ad alto livello sulla semplificazione per il periodo successivo al 2020", adottati nella 127° sessione plenaria del 31 gennaio/1 febbraio 2018 ([Documenti 127th Plenary Session CdR](#)).

E sul complesso della politica di coesione il più datato parere su [Il futuro della politica di coesione dopo il 2020](#) (Relatore: Michael Schneider DE/PPE), adottato nella sessione plenaria dell'11-12 maggio 2017. Il documento evidenzia in particolare l'opportunità di mantenere l'impianto basato su 3 Fondi strutturali e d'investimento (FESR, FSE, FEASR), nonché la focalizzazione sugli obiettivi, i risultati e la concertazione tematica; è inoltre sottolineata l'importanza di aumentare la flessibilità e la capacità di risposta della politica di coesione, garantendo un funzionamento della *governance* multilivello basato sull'approccio dal basso. Si insiste inoltre sulla necessità di mantenere le 3 categorie di regioni, ma superando il riferimento al PIL come unico parametro di valutazione. Il parere evidenzia inoltre l'importanza di sostenere l'approccio regionale (in particolare per i settori connessi all'occupazione e alla coesione sociale, in cui risulta essere più efficace, grazie alla sua impostazione decentrata) e di far ricorso agli strumenti finanziari in modo appropriato e utile a costituire un'alternativa o un complemento alle sovvenzioni, rafforzando altresì le sinergie reciproche tra la politica di coesione ed altri strumenti di intervento. Infine viene sottolineata l'opportunità di accrescere sensibilmente la visibilità *in loco* degli interventi della politica di coesione.

Dossier

7. La Conferenza delle Regioni Marittime e Periferiche

7. La Conferenza delle Regioni Marittime e Periferiche

Sin dall'inizio del dibattito sul futuro della Coesione post 2020, la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM), ha sempre svolto un ruolo attivo nella riflessione e nel confronto con i diversi livelli istituzionali europei sostenendo il punto di vista delle Regioni.

In particolare nei mesi di febbraio e marzo 2018, la Conferenza ha elaborato alcuni documenti di analisi ed approfondimento.

In un'[analisi](#) (8 marzo 2018) relativa al Quadro finanziaio pluriennale vengono fornite alcune ipotesi di bilancio che tentano di armonizzare le opzioni proposte nella comunicazione della Commissione europea del 14 febbraio con quattro dei cinque scenari proposti dalla CE nel precedente documento sul futuro delle finanze della UE. Lo scopo di questo esercizio è quello di visualizzare la portata delle "scelte" politiche che dovranno essere concordate dagli Stati membri e dal Parlamento europeo sul futuro budget della UE. Il documento identifica inoltre i principi chiave che potrebbero guidare la costruzione del prossimo Quadro finanziario pluriennale, soffermandosi infine sul potenziale impatto che le proposte contenute nella citata comunicazione della CE potranno avere sulle politiche regionali di particolare rilevanza per i membri della CRPM.

Si segnala inoltre uno [studio](#) (2 marzo 2018) condotto al fine di stimare l'ammissibilità delle Regioni alla politica di coesione sulla base dei più recenti dati statistici relativi al PIL regionale. Questo studio mostra ad esempio che lo scenario "Coesione per tutte le regioni", proposto dalla Commissione europea il 14 febbraio, andrà a beneficio di diversi Stati membri contributori netti. Le proiezioni della CRPM (che utilizzano le statistiche regionali del PIL per il 2014, 2015 e 2016) confermano inoltre l'aumento delle disparità regionali non solo a livello europeo, ma all'interno dello stesso stato. Il divario continua ad aumentare a scapito di diversi Stati membri dell'Europa meridionale, in particolare Spagna e Grecia. Secondo Eleni Marianou, segretario generale della CRPM, i dati statistici mostrano la necessità di un maggiore approccio territoriale in tutte le politiche della UE e di una forte politica di coesione per affrontare le crescenti disparità regionali e la crescita delle "regioni a medio reddito".

Tra le analisi più prettamente politiche, partendo dal presupposto che il legame tra la politica di coesione, il semestre europeo e le riforme strutturali è una delle principali sfide per il futuro

della politica di coesione e che la Commissione intende sostenere finanziariamente gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali, l'approfondimento [New turn for Cohesion Policy? The elusive link with the European Semester](#) ha lo scopo di contribuire alle discussioni su come, in futuro, collegare politica di coesione, semestre della UE e riforme strutturali. Nella prima parte viene esaminato il contesto in cui si inseriscono le discussioni sulla riforma della politica di coesione, nella seconda sezione sono descritti gli elementi del pacchetto UEM (dicembre 2017) che impattano sulla politica di coesione, infine nella sezione terza, si presentano le opzioni auspiccate dalla CRPM per il futuro:

- prendere in considerazione solo quelle riforme strutturali di interesse per la politica di coesione o regionale;
- assicurare il coinvolgimento delle autorità regionali nell'attuazione delle riforme strutturali nei settori della politica di coesione e in quelli che rientrano nelle loro competenze;
- garantire una dimensione territoriale all'interno del processo del semestre europeo.

Il 14 dicembre 2017 i rappresentanti della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime hanno consegnato al presidente Juncker una [lettera aperta con cinque messaggi chiave](#):

1) La politica di coesione deve continuare a coprire tutte le regioni e i cittadini europei per il periodo post 2020, perseguendo al tempo stesso gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale. Il mercato unico ha bisogno che la politica di coesione funzioni in modo efficace e promuove la cooperazione tra cittadini, regioni e paesi.

2) Il Fondo sociale europeo deve continuare a essere parte integrante della politica di coesione per assicurare che la rinnovata attenzione della UE sull'Europa sociale possa essere realizzata sul campo. Il FSE ha una dimensione territoriale essenziale che rispecchia le aree delle competenze regionali in tutta Europa.

3) La politica di coesione necessita di una robusta dotazione finanziaria post 2020 che continui a garantire un bene pubblico europeo a lungo termine, come sancito dai trattati dell'UE. Dalla riduzione delle disparità regionali e dall'equilibrio socioeconomico in tempi di crisi, alla promozione della solidarietà e della competitività europee, l'Europa ha bisogno di una politica di coesione forte ora più che mai.

4) La politica di coesione non può evolvere fino a diventare uno strumento della UE per incentivare gli Stati membri a realizzare riforme strutturali. La politica di coesione e il semestre europeo hanno tempistiche e processi diversi. Se la politica di coesione deve mantenere la sua ragion d'essere come politica di sviluppo territoriale, conciliare entrambi richiede una riforma sostanziale del semestre europeo.

5) I principi fondamentali della politica di coesione, come la gestione condivisa, il partenariato e la *governance* multilivello, devono essere mantenuti. Fiducia, *empowerment* regionale e processi intelligenti per definire le priorità per gli investimenti a livello regionale sono fondamentali per migliorare il potenziale della politica e assicurare crescita e posti di lavoro per realizzare uno sviluppo sostenibile all'interno della UE.

Nel mese di giugno 2017 è stato pubblicato un documento specifico sul Fondo sociale europeo e la YEI ([Post 2020 Cohesion Policy - CPMR proposals on the European Social Fund & Youth](#)

[Employment Initiative](#)) in cui si evidenzia che il FSE ha svolto un ruolo significativo nel corso degli ultimi 60 anni per sostenere opportunità di lavoro e promuovere l'inclusione sociale in tutta Europa e che risulta ancora molto rilevante oggi per quanto riguarda le sfide in termini di investimenti nel capitale umano, promozione della mobilità e promozione delle imprese. La Conferenza propone pertanto di rilanciare il Fondo sociale europeo dotandolo di risorse adeguate e ampie opportunità di intervento al fine di soddisfare le esigenze emergenti, in particolare per rafforzare gli interventi occupazionali e garantire l'inclusione sociale, combattere la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione.

Dossier

8. Le prossime tappe

8. Le prossime tappe

Questi i prossimi appuntamenti in calendario rilevanti per la definizione della politica di coesione post 2020:

- 12 aprile: Consiglio Affari Generali sulla politica di coesione
- 2 maggio: Presentazione proposta QFP da parte della CE
- 29 maggio: la Commissione europea presenta il pacchetto regolamentare
- 7/8 giugno: Conferenza High Level presidenza bulgara sul futuro della politica di coesione europea post 2020
- 8/11 ottobre: XVI settimana delle Regioni e delle Città (Commissione europea e CdR)
- 13/14 dicembre: discussione sul QFP in seno al Consiglio
- Aprile 2019: Possibile adozione del Quadro Finanziario Pluriennale e del Pacchetto coesione

Dossier

9. Position papers degli Stati membri e delle Regioni EU

9. Position papers degli Stati membri e delle Regioni EU

Posizioni delle Regioni

- Regioni Danesi - [7 key suggestions from Danish Regions concerning EU cohesion policy beyond 2020](#)
- [Risoluzione dei dipartimenti francesi sull'avvenire della politica di coesione](#)
- [Ile de france](#)
- [Regioni polacche](#)
- Regioni svedesi –[Proposal](#)
- [Light Position Paper](#) delle province olandesi (in inglese);
- [Europaforum Svezia settentrionale](#)
- [Multilevel governance and partnership](#)- Regione Västra Götaland (Svezia)
-

Dossier

Le Regioni e l'Addendum al documento di posizione italiana sul Quadro Finanziario Pluriennale

Le posizioni politiche dell'Italia espresse in ambito CIAE

di Cecilia Cellai

Settore Sviluppo Sostenibile - Tecnostruttura

La riflessione che si è svolta in ambito di Comitato interministeriale Affari europei (CIAE) a partire dal 2017 ha attribuito consistente rilievo al *Quadro Finanziario Pluriennale post 2020*, in considerazione del prossimo avvio del negoziato previsto per maggio 2018.

Particolare attenzione è stata dedicata ad alcune importanti rubriche, quali in primo luogo la Politica Agricola Comune (PAC), con riguardo alle ipotesi di lavoro della Commissione europea circa le modalità future di finanziamento di questa politica e i criteri di ripartizione delle risorse; altro tema cruciale è rappresentato dal futuro della Politica di Coesione, di cui sono stati esposti gli aspetti generali del documento di posizione, come espressa al 7° Forum Coesione della Commissione europea il 26 giugno 2017 e poi nell'accordo a difesa della politica di coesione post 2020 sancito in Conferenza Unificata del 9 novembre 2017.

Considerate, inoltre, le pendenze finanziarie dovute al negoziato col Regno Unito, il CIAE ha dato mandato ad un Tavolo di coordinamento tecnico *ad hoc* di approfondire alcune ipotesi sul bilancio complessivo dell'Unione Europea, analizzandone gli impatti per l'Italia in termini di policy e di contributo finanziario.

Dossier

I beni pubblici europei

I beni pubblici europei

Sempre in ambito CIAE è stata altresì evidenziata l'importanza di attribuire congrui finanziamenti per alcuni specifici settori, quali grandi progetti infrastrutturali, sviluppo sostenibile, cultura, sociale, mobilità in senso ampio (ad es. *Erasmus Plus*), nonché per i temi afferenti alla gestione delle frontiere esterne, immigrazione e sicurezza, difesa. Ad essi, quindi, configurabili come beni pubblici europei (*European common goods*), ossia settori in cui l'iniziativa dell'Unione Europea può rivelarsi più efficace rispetto alle azioni dei singoli Stati membri, andrebbero rapportate le priorità politiche dell'Unione Europea che il Bilancio europeo dovrebbe perseguire.

Sul concetto dei beni pubblici europei l'Italia aveva già incardinato la posizione nazionale relativa al Quadro finanziario Pluriennale (QFP), che era stata anticipata con un *non paper* predisposto in aprile 2017 dal titolo "Il Quadro Finanziario Pluriennale: uno strumento strategico al servizio degli obiettivi dell'unione europea".

In occasione del Consiglio europeo e del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del 16 dicembre 2017 prima, poi con l'adozione della Dichiarazione di Roma 10 gennaio 2018 "Bringing the EU forward in 2018", l'Italia ha provveduto a rafforzare la posizione espressa a livello politico - stavolta insieme all'unione dei Paesi del Sud d'Europa - di "assumere un nuovo approccio sui beni pubblici europei, che dovrebbero essere assicurati nell'ambito del budget europeo nel Quadro Finanziario Pluriennale".

Dossier

Il Tavolo di coordinamento

Il Tavolo di coordinamento

Il Tavolo di coordinamento tecnico ha convenuto sull'opportunità di redigere un aggiornamento (*Addendum*) del *non paper* dell'aprile 2017, da consolidare sulla base del nuovo approccio.

Nei lavori del Tavolo di inizio 2018 si è pervenuti ad una versione consolidata dell'*Addendum to the Italian position document "Multiannual Financial Framework: a strategic tool for meeting the goals of the European union"*.

Nell'*Addendum* sono stati recepiti i contributi apportati al Tavolo di coordinamento - per le materie di propria competenza -, tra cui anche quelli della Conferenza delle Regioni. Il testo finale dell'*Addendum* è stato poi trasmesso dal Presidente del Consiglio ai vertici delle competenti sedi politiche europee; inoltre è stato distribuito dal ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso la rete diplomatica.

Sui temi QFP e in generale dell'Unione economica e monetaria sono state riportate importanti considerazioni emerse anche a livello di incontri diplomatici: infatti, le posizioni italiane ivi diffuse hanno sollecitato un ampio dibattito internazionale e riflessioni capaci di sviluppare la crescita di una consapevolezza comune, in particolare su questioni centrali come quella degli importi annui massimi (i cd. massimali), che l'Unione europea potrà spendere nei diversi ambiti d'intervento (le rubriche) per un periodo di almeno 5 anni; altresì, hanno inteso contrastare l'ipotesi circolante negli ambienti bruxellesi di una "modernizzazione" del bilancio europeo, espressione usata per indicare l'esplicita richiesta di tagli al bilancio, promossa da alcuni Stati membri in maniera molto determinata.

Dossier

Le priorità della posizione italiana

Le priorità della posizione italiana

Intento generale dell'*Addendum* è quello di mantenere l'equilibrio rispetto a tutti i temi: per questo, pertanto, allo scopo di evitare che si lasci intendere che l'Italia abbia attribuito uno scarso peso alle politiche che riportavano con troppa sinteticità principi strategici, sono state rinforzate parti troppo schematiche. Ad ogni buon conto, il documento analizzato va considerato a tutti gli effetti un *Addendum* al documento di posizione italiana anticipato ad aprile 2017 "Il Quadro Finanziario Pluriennale: uno strumento strategico al servizio degli obiettivi dell'Unione europea". La struttura di tale documento riportava lo schema che segue, con i temi strategici così allocati:

- il primo capitolo "Un bilancio collegato alle priorità dell'Unione Europea", che presenta la visione italiana del bilancio europeo introducendo le priorità da tradurre nei beni pubblici europei, tra cui sono stati espressamente ricondotti anche i temi relativi alla difesa, al controllo delle frontiere esterne e alla gestione dei flussi migratori;

- il secondo capitolo, che tratta "Le priorità per l'Italia", allocate in quattro paragrafi, quali: 2.1 Un'Unione capace di far fronte alle nuove sfide (fenomeno migratorio, catastrofi naturali, lotta al terrorismo e crimine organizzato); 2.2 Coesione economica, sociale e territoriale; 2.3 Valorizzare appieno le potenzialità dell'Unione: capitale umano e mercato unico; 2.4 Promuovere una crescita sostenibile ed un utilizzo coerente delle risorse naturali;

- il terzo capitolo, dedicato a "Gli strumenti" (e le procedure) per perseguire le priorità europee, di cui: 3.1 La flessibilità del bilancio UE; 3.2 La semplificazione delle regole; 3.3 Il sistema delle risorse proprie.

Nell'*Addendum*, diffuso in lingua inglese, dopo un'introduzione in cui compaiono gli obiettivi da perseguire per l'Italia – ricondotte sotto gli *European public goods* –, le priorità sono state ristrutturare sotto capitoli talora più analitici, talvolta ricondotte sotto diverse macro-categorie, quindi:

1) *New Challenges*: a) *Migration*, b) *Security and resilience*, c) *Defence*, d) *External action*, e) *Fiscal capacity*;

2) *Economic, social and territorial cohesion*: a) *Cohesion*, b) *Social policy*;

3) *Exploiting the full potential of the Union: a) Competitiveness, Investments an strategic infrastructures, b) Education and culture/Europea citizenship, c) Research and Innovation;*

4) *Promoting a sustainable groxth and a consistent use of natural resources: a) CAP, b) Enviroment and landscape;*

Tools: a) Flexibility, b) Simplification of rules, c) Conditionality, d) Own resources.

Nell'Addendum sono stati riportati paragrafi che precisano alcuni aspetti di dettaglio della posizione italiana, non affrontati nel documento di aprile 2017; inoltre l'Addendum intende dare conto del progressivo maturarsi della posizione italiana anche su alcuni dossier settoriali, tra i quali la Coesione, la politica dei diritti sociali e le Politiche Agricole.

Per quanto riguarda il dossier Politica di Coesione, al paragrafo 2.a) Cohesion dell'Addendum:

- come Conferenza delle Regioni era già stato riportato quanto concordato in Conferenza Unificata col ministero per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno il 9 novembre 2017 rispetto alla "Posizione italiana sulla politica di coesione post 2020"; l'accordo raggiunto a difesa della politica di coesione post 2020 è stato richiamato, poi, il 30 gennaio 2018 a Bruxelles alla presenza del ministro Claudio De Vincenti a Regioni e a Comuni europei presenti, convenuti in sede di Comitato delle Regioni europeo per la firma dell'*Alleanza per la Coesione post 2020*. Nell'occasione, infatti, la posizione del Governo italiano ha mostrato di considerare prioritaria la politica di coesione, intendendo chiedere l'ampliamento dei fondi o almeno il mantenimento dell'attuale consistenza del budget; inoltre si è dichiarata contrarietà a che il Fondo sociale europeo (Fse) venga centralizzato ed esca dal sistema dei fondi SIE, nonché pari contrarietà è stata espressa affinché la riserva di *performance* - che la CE vorrebbe centralizzare per renderla più funzionale e connessa all'attuazione delle riforme - ritorni nella disponibilità della medesima CE.

- Rispetto all'Addendum, per parte della Conferenza delle Regioni è stato chiesto, dunque, di riportare anche in questo documento l'espressione della suddetta posizione del Governo dichiarata alla riunione per l'*Alleanza per la coesione post 2020*. Inoltre è stato chiesto se fosse necessario riportare di nuovo le varie specifiche tecniche proposte dall'Italia per la riforma della politica di coesione, così come riportate anche nel contributo al documento di posizione italiana "Il futuro della politica regionale di coesione", approvato dalla Conferenza delle Regioni il 20 Aprile 2017, con particolare riferimento al tema del *Social Policy*.

Il Tavolo di coordinamento ha convenuto nel considerare sufficiente quanto già espresso nel documento di Aprile 2017, comprensivo delle varie specifiche tecniche, e quanto aggiunto nell'Addendum.

- Al Tavolo di coordinamento, per la parte della Conferenza delle Regioni sono stati riportati gli esiti della riunione di Coordinamento Tecnico della III Commissione Affari europei ed Internazionali, in cui:

1) è stato preannunciato un documento di posizione delle Regioni, approvato poi il 22 febbraio 2018 in Conferenza delle Regioni come "Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea 2021-2017", in cui si ritrovano

espressi - tra le varie priorità - un forte accento alla *Multilevel Governance*, nonché il mantenimento della dimensione regionale della politica di coesione, alla quale deve essere riconosciuta priorità strategica;

2) la Conferenza delle Regioni sollecita l'Unione europea a dotarsi di una politica di coesione post 2020 ambiziosa con un finanziamento almeno pari ai livelli attuali, grazie all'introduzione di nuove forme di risorse proprie e alla profonda revisione del sistema attuale, non più rispondente al nuovo contesto politico e istituzionale della UE. La politica regionale di sviluppo e coesione con la politica di sviluppo rurale costituiscono le principali politiche europee di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Ridurre l'impegno del bilancio europeo in queste politiche significa rinunciare ad un ruolo dell'Unione a sostegno della crescita e dell'occupazione in tutte le Regioni.

In conseguenza a ciò, pur riconoscendo in questa fase negoziale la necessità di riservare l'espressione "adeguato finanziamento" a tutte le politiche che hanno una corrispettiva rubrica finanziaria nel bilancio europeo, in Tavolo di Coordinamento si è concordato di apporre il termine "crucial" al ruolo della politica di coesione.

Per quanto riguarda il dossier Politica dei Diritti sociali, al paragrafo 2.b) Social Policy dell'Addendum:

- Le Regioni avevano già ribadito in CIAE il livello strategico della *Social Policy* da porre in stretta correlazione con la *Cohesion*; inoltre le Regioni avevano segnalato come a livello europeo non ci fosse chiarezza riguardo al Pilastro europeo dei diritti sociali e che a tutt'oggi ancora non è chiaro di quanto consteranno i finanziamenti e come questo sarà finanziato. Ciò era stato anche ribadito in sede di Comitato delle Regioni europeo.

- Parimenti, al Tavolo di coordinamento si è riportato che le Regioni ritengono prioritario mantenere un finanziamento ambizioso ad una politica regionale, comprensiva degli interventi per il capitale umano e l'inclusione sociale, confermando la sua vocazione orizzontale e unitaria, che la rende capace di declinare in maniera integrata le politiche settoriali. Pertanto è stato raccomandato di pervenire a chiarezza in merito al favore dell'Italia alla costituzione di un *Human Capital Fund (HCF)*, per fornire consistenza e promuovere sinergie per la salvaguardia dei diritti e dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali. Non essendo ad oggi infatti chiaro il destino del Fondo sociale europeo, le Regioni hanno chiesto di esplicitare la posizione italiana sul Fse, in coerenza anche con quanto dichiarato in Comitato delle Regioni europeo il 30 gennaio, proponendo quindi un *European Social Fund Plus* da ricomprendere nella macrocornice della Politica di Coesione.

- Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha segnalato il sostegno alla proposta della Commissione di istituire lo *Human Capital Fund*, nonché alla proposta di adottarne alcuni indicatori sociali; lo HCF permetterebbe di riservare risorse per l'attuazione del pilastro sociale e semplificherebbe le procedure. L'inclusione di un indicatore sulla disoccupazione permetterebbe, poi, di aumentare l'allocazione delle risorse. A questo scopo il Tavolo di coordinamento ha concordato di aggiungere al periodo: "*Italy is open to consider the creation of a Human Capital Fund to enhance consistency and promote synergies to deliver rights and principles of the social pillar*" la frase "*without prejudice to the framework of Structural Funds*".

Nel paragrafo Tools riguardo alla questione relativa alla macrocondizionalità economica:

nel Tavolo di coordinamento le Regioni, congiuntamente al Dipartimento per le politiche di coesione sulla scorta della posizione nazionale espressa in Comitato delle Regioni europeo a Bruxelles, hanno richiamato alla comune memoria la formula espressa nell'accordo di Conferenza Unificata del 9 novembre 2017 "Posizione italiana sulla politica di Coesione post – 2020" per mezzo del Dipartimento per le politiche di Coesione e Conferenza delle Regioni, in cui al secondo capoverso dell'apposito paragrafo "Politica di coesione e riforme strutturali" era stato attestato che "Il meccanismo della condizionalità macroeconomica va superato, per evitare che vengano messi a rischio territori (*omissis*)". In Tavolo di coordinamento si è concordato di enunciare chiaramente e formalmente la non accettazione della macrocondizionalità economica, riportando questa frase: "*Conversely, macroeconomic conditionality, at least in its current form, does not directly support the goals of the cohesion policy and could actually turn out to be self-defeating. Therefore, it will have to be reconsidered as to avoid pro-cyclical effects that would amplify the phases of the economic cycle in the affected Member State*".

Infine, per quanto riguarda il dossier Politiche Agricole, al paragrafo 4.a) CAP:

il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha ribadito la criticità per l'Italia della Convergenza esterna, che incide fortemente sul riparto dei fondi tra Stati membri, chiedendo di inserire il tema nell'*Addendum*. Ha affrontato il tema della possibile riduzione delle risorse, chiedendo di sostenere esplicitamente nell'*Addendum* l'opzione del cofinanziamento dello Sviluppo rurale, rimandando ad altra sede l'opzione del cofinanziamento del Primo pilastro (sostegno dei prezzi dei prodotti agricoli e l'integrazione diretta dei redditi degli agricoltori). È stato quindi concordato di ampliare il paragrafo con l'esplicitazione delle richieste italiane (Convergenza esterna e Sviluppo rurale), chiedendo altresì di inserire la proposta di percentuale di cofinanziamento massimo per lo Sviluppo rurale, che libererebbe risorse del QFP e incrementerebbe il totale delle spese pubbliche per il medesimo Sviluppo rurale.

Approfondimenti

L'attuazione dell'innovazione sociale: iniziative attivate in Italia e in Europa

Premessa

di **Teresa Cianni**

Settore Fse - Tecnostruttura

Per soddisfare gli ambiziosi obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020, in tema di inclusione sociale e contrasto alla povertà, è necessario progettare nuovi sistemi di welfare in grado di combinare investimenti sociali con protezione sociale e stabilizzazione economica. In particolare è necessario semplificare e targetizzare meglio le politiche sociali, lavorando per integrare i servizi tra livelli di governi e aree di intervento, e promuovere la collaborazione con il privato e il Terzo settore come leva per la sostenibilità del bilancio pubblico e per migliorare la portata e la qualità dei servizi forniti.

L'innovazione sociale, supportata anche dall'ICT e dall'economia digitale, riveste un'importanza strategica nel ridisegno delle *policy* in quanto contribuisce a rafforzare la coesione sociale e la crescita attraverso soluzioni innovative e nuove forme di partenariati pubblico-privato.

Proseguendo la riflessione sul tema avviata, in fase di programmazione (si veda [QT del 31 marzo 2016](#)), si propone un contributo diretto a fornire una panoramica delle azioni messe in campo dalle Regioni Italiane per realizzare la *Social Innovation* in ambito FSE e ad offrire alcuni esempi di progetti di innovazione sociale realizzati in Europa.

Muovendo da un'analisi di quanto riportato nella specifica sezione delle Relazioni di attuazione 2017 e prendendo in esame gli atti programmatici e gli avvisi dedicati, di seguito viene descritto l'approccio seguito dalle Regioni Italiane nella definizione delle strategie di innovazione sociale e proposta una disamina delle iniziative attivate a valere sui PO FSE 2014-2020. Tali iniziative sono analizzate in relazione alle categorie d'intervento individuate nell'ambito dei Programmi operativi (welfare e servizi sociali; servizi di cura e di organizzazione del lavoro a sostegno della conciliazione, Economia Sociale ecc.), prescindendo dall'Obiettivo tematico nell'ambito del quale sono state realizzate **(1)**.

A completare il quadro una panoramica di alcune esperienze realizzate in Europa, nell'ambito del programma *EaSY* o all'interno di altri programmi di finanziamento pubblico, che potrebbero fornire spunti di riflessione utili alla pianificazione degli interventi di innovazione sociale nel

contesto nazionale.

Note:

(1): Cfr. “Spunti di riflessione sul tema dell’Innovazione Sociale” Tecnostruttura delle Regioni – All. 1 al prot. 1940/SI del 17 settembre 2015

Approfondimenti

L'approccio all'innovazione sociale delineato dalle Regioni italiane

L'approccio all'innovazione sociale delineato dalle Regioni italiane

Coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione Europea, che ha attribuito all'innovazione sociale una valenza strategica nella programmazione dei Fondi Strutturali, le Regioni hanno messo in campo azioni innovative dirette a promuovere un'economia sociale più competitiva. L'obiettivo è incentivare lo sviluppo di soluzioni alternative, più efficaci e sostenibili di quelle preesistenti, per rispondere ai bisogni della collettività insoddisfatti, migliorando gli *outcome* in termini sociali.

Le risposte ai mutamenti socio-economici in corso (invecchiamento demografico, nuovi modelli di famiglia, flessibilità del lavoro, crescita delle disuguaglianze, migrazioni) e ai nuovi bisogni sociali emergenti si sono tradotte sia nella promozione di nuove idee in relazione a servizi, prodotti, modelli, sia nello sviluppo di nuove relazioni sociali e collaborazioni tra soggetti di diversa natura (pubbliche amministrazioni, soggetti dell'economia sociale e del mondo produttivo, esponenti della società civile) per un ridisegno delle *policy* e dei servizi offerti alla cittadinanza in chiave partecipativa.

Nel delineare le strategie di innovazione sociale sono stati seguiti diversi approcci, che vedono un progressivo allargamento dei tavoli di consultazione a diversi *stakeholders*, per indagare nuovi problemi o individuare le carenze del sistema di risposta alle esigenze dei cittadini da una nuova angolazione. Si assiste dunque ad un generale orientamento verso modelli di intervento che privilegiano una *governance* partecipativa, prevedendo un coinvolgimento nel processo decisionale dei destinatari per condividere con loro la gestione della cosa pubblica, ma anche le responsabilità e la valutazione del risultato.

Gli interventi regionali si sono finora concentrati sui primi tre stadi della spirale dell'Innovazione Sociale di [Nesta](#): una migliore comprensione delle esigenze e delle opportunità, la generazione di idee e il loro sviluppo. In questo percorso che vede spostare il focus del ruolo della PA da *service provider* a quello di *service facilitator*, ossia da soggetto che fornisce ed eroga servizi alla comunità a soggetto che crea le condizioni perché certe cose avvengano nell'interesse della comunità stessa, le amministrazioni hanno seguito modelli d'intervento parzialmente differenti. In alcuni casi le autorità pubbliche hanno agito da *hub* delle idee emerse dai territori stimolando, raccogliendo e selezionando le idee dei cittadini per poi sostenerle e renderle

concrete. In altri hanno operato come fattore abilitante, divenendo il centro di una rete di attori che, complessivamente e in modo concertato, si assumono collettivamente la responsabilità di elaborare e realizzare un progetto strategico di innovazione delle politiche pubbliche di welfare. Infine in un terzo caso, attraverso la collaborazione con Università/enti di ricerca, hanno avviato appositi interventi di ricerca azione al fine di analizzare le esperienze relative ad ambiti o tematiche ritenute rilevanti e replicarle nei contesti locali introducendo dei cambiamenti migliorativi.

Nel primo modello, le Regioni hanno impostato la pianificazione esecutiva delle azioni di *social innovation* in due fasi: una sullo schema del “concorso di idee”, istituendo un primo scambio aperto a tutti gli attori coinvolti per acquisire informazioni utili alla progettazione della *policy*; una seconda a carattere competitivo attraverso avvisi diretti a favorire, sulla base degli esiti della fase precedente, i processi aggregativi tra soggetti/progetti dotati di *ratio* comuni.

Tale approccio si basa sullo sviluppo di un processo partecipativo, che vede il coinvolgimento attivo di cittadini, operatori economici e sociali nella costruzione di risposte ai bisogni della comunità. Gli *stakeholder* e i cittadini possono, in sostanza, definire le loro idee innovative, esplicitare i fabbisogni e partecipare alla costruzione delle linee d’azione regionale in risposta a tali istanze.

Dal punto di vista procedurale, lo stesso si esplica attraverso il lancio di “call for action” e “call for ideas” per la ricerca di nuove idee e progetti innovativi, nelle quali l’amministrazione definisce i partecipanti e le finalità con riferimento a problematiche sociali, di innovazione, di lavoro, ecc. Per quanto riguarda l’individuazione delle fasce di popolazione coinvolte, si va da bandi aperti a tutti e quindi indeterminati (singoli, enti, imprese, ecc.), a bandi con target identificati. Il discrimine in quest’ultimo caso può essere l’appartenenza ad una fascia di età (giovani, meno giovani), oppure la tipologia di soggettività giuridica (terzo settore, mondo produttivo, associazionismo, ecc.) **(2)**.

Di norma i bandi hanno previsto che le proposte progettuali (presentate in risposta alle *call*) fossero sottoposte ad una valutazione d’impatto sociale **(3)**, che si caratterizza per alcuni tratti distintivi:

- spostamento del focus dagli *output* (risultati) del progetto, agli *outcomes* (effetti a medio termine) generati sulla collettività, ovvero sui destinatari diretti e indiretti, sulla rete di organizzazioni coinvolte, sull’organizzazione stessa che ha attuato il progetto, e sul committente;
- integrazione di misurazioni quantitative e di metodi qualitativi, quali per esempio le narrazioni;
- rilevazioni condotte *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, a distanza di sei mesi/un anno dalla conclusione del progetto;
- individuazione partecipata delle dimensioni e collaborazione nella costruzione degli indicatori per la valutazione dell’impatto, tra il soggetto valutatore e il soggetto valutato.

Nel secondo caso l’elemento caratterizzante è la definizione a monte (in DGR ecc.) da parte della pubblica amministrazione di una idea di innovazione sociale, così come delle dimensioni rilevanti nel processo di costruzione della stessa, e nell’avvio di un confronto con esperti del tema e soggetti del terzo settore per acquisire informazioni utili alla identificazione degli ambiti di intervento su cui attivare progettualità innovative **(4)**. L’obiettivo cui si tende è la sperimentazione di rinnovati modelli di definizione e gestione delle politiche e dei servizi di welfare, ispirati ad una logica di corresponsabilità e co-produzione tra attori pubblici e soggetti del privato sociale.

Tale percorso si è, in taluni casi, sviluppato attraverso la strutturazione di tavoli istituzionali (che hanno visto il coinvolgimento degli assessorati competenti per le diverse aree di *policy*) e lo sviluppo di reti partenariali pubblico- privato finalizzati alla definizione di una strategia d'intervento in ambito sociale che intende proporre risposte ai bisogni emergenti incentrate sulla condivisione, la coprogrammazione/coprogettazione e interventi di tipo generativo, che mirano a stabilire tra i servizi e il cittadino che ne usufruisce relazioni di reciprocità e di corresponsabilità. Il lavoro dei tavoli ha rappresentato la base per l'elaborazione di Atti di indirizzo che tracciano le direttrici per promuovere la sperimentazione di iniziative di innovazione sociale in grado, attraverso la cooperazione tra pubblico e privato, di migliorare l'organizzazione nei termini della sostenibilità nel medio-lungo periodo e, al contempo, esprimano un'opportunità di potenziamento degli operatori dell'economia sociale, attraverso iniziative di sostegno intese a qualificarne l'attività da sviluppare in cooperazione con le istituzioni pubbliche territoriali **(5)**.

Nel terzo caso le Regioni hanno individuato l'ambito in cui apportate i cambiamenti e proceduto alla raccolta delle esperienze esistenti, attraverso iniziative di ricerca-azione, per la successiva trasposizione e valorizzazione dei modelli d'intervento nei temi/settori specifici indagati. A titolo esemplificativo sono state lanciate *call* per lo studio di nuovi sistemi economico-sociali basati su modelli di economia circolare, in vista di giungere alla definizione e sperimentazione di nuovi modelli e strumenti di inclusione sociale mediante percorsi di creazione del lavoro basati su strategie collaborative, da sperimentare nelle aziende in un'ottica di promozione della *Social corporate responsibility* **(6)**. In coerenza con la legislazione nazionale che assoggetta gli enti del Terzo settore alla valutazione dell'impatto sociale **(7)**, centralità viene attribuita a tale aspetto quale processo di identificazione dei progetti di *social innovation* che hanno prodotto impatti significativi, in vista di una replicabilità su larga scala.

Note:

(2): Si vedano in tal senso:

il Programma della Regione Puglia "[Puglia Sociale in](#)" e le due call: Call 2 Action- rivolta a imprese private o sociali in fase di start up per la presentazione di progetti innovativi per future tecnologie, prodotti e servizi; Call 4 Action- rivolta a tutti i rappresentanti, dipendenti e operatori di gruppi informali e organizzazioni formali (Organizzazioni di volontariato e promozione sociale, Cooperative, Altre imprese sociali, Imprese private, Associazioni private, Fondazioni, Enti Pubblici Organizzazioni informali) per la presentazione di "idee innovative" per future tecnologie, prodotti e servizi;

l'Avviso della Regione Lazio "[Innova Tu](#)" con il quale l'amministrazione ha avviato una consultazione on line rivolta a tutta la cittadinanza attiva, per accogliere idee progettuali a seguito della quale sono state individuate le aree di intervento sulle quali attivare una chiamata a progetti per la realizzazione di interventi diretti all'Innovazione sociale: Agricoltura Sociale, Co-Working, modelli innovativi di servizi collaborativi rivolti a cittadini con fragilità sociale, Servizi di assistenza leggera di prossimità ecc.

(3): Si veda l'esperienza della Regione Lazio che ha sottoposto a valutazione d'impatto sociale i progetti presentati nell'ambito dell'avviso "Innova tu". Nella valutazione di tali progetti è stata adottata una metodologia mutuata dalla pubblicazione dell'Università degli Studi di Siena "La Valutazione di impatto sociale dei progetti delle associazioni di volontariato", adattandola alle specifiche esigenze del bando "Innova Tu". In particolare, le rilevazioni avvengono in tre fasi distinte: un questionario ex ante, compilato direttamente dal soggetto attuatore; un sopralluogo in itinere, con intervista in profondità al soggetto attuatore; un sopralluogo a distanza di 6 mesi dalla conclusione del progetto, con interviste a soggetti diversi (attuatore, destinatari, attori della rete). A fine di condurre l'indagine, la Regione Lazio ha creato un gruppo di lavoro, composto da funzionari regionali esperti di politiche sociali, ricercatori

di ISFOL e SIOI, rappresentanti di istituzioni e altre organizzazioni attive nel sociale. Il confronto tra l'istituzione e il terzo settore che si è innescato nel processo di valutazione in corso è già fonte di apprendimento e di crescita reciproca, e quindi del sistema, e va ad incidere positivamente sull'impatto finale dei vari progetti. (Per approfondire: [Sociale Lazio](#))

(4): Si veda in tal senso le linee d'indirizzo della Regione Umbria "Elementi di innovazione sociale nell'implementazione degli interventi declinati nel POR FSE Asse Inclusione Sociale" (DGR 181/2017), con le quali l'amministrazione ha delineato il suo approccio all'innovazione sociale quale leva strategica per riprogettare il sistema dei servizi (welfare) individuando, al contempo, le dimensioni rilevanti nel processo di costruzione della stessa. Tra queste si possono annoverare: l'Incentivazione di sperimentazioni che prevedano una rigorosa valutazione scientifica a valle; l'impegno degli enti pubblici, a vario titolo coinvolti, a dare seguito alle sperimentazioni di successo; l'uso di nuove tecnologie e di nuovi strumenti per creare relazioni, interazioni, partecipazione e a basso impatto ambientale; la revisione dei target a cui destinare le azioni di welfare in coerenza con l'emersione di nuovi bisogni e nuove povertà.

(5): Si veda in tal senso l'iniziativa della Regione Piemonte "[WE.CA.RE. - Welfare Cantiere Regionale](#)". Con l'intento di promuovere l'elaborazione di una strategia di intervento in ambito sociale diretta a fornire risposte incentrate sulla condivisione, l'innovazione sociale e interventi di tipo generativo gli assessorati alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa; ai Diritti Civili e Pari Opportunità; alle Attività produttive; all'Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale hanno supportato la costituzione di un gruppo formato da esperti e professionisti denominato "WE.CA.RE. - Welfare Cantiere Regionale" per avviare un confronto e proporre un ripensamento complessivo nel modo di concepire, praticare e dare sostenibilità alle Politiche sociali, dando vita ad una serie di tavoli di lavoro tematici. Il lavoro dei tavoli ha dato come risultato complessivo un documento denominato "Position Paper: Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo economico in una prospettiva locale ed europea condiviso con i più importanti stakeholder del partenariato economico e sociale al fine di raccogliere spunti e indicazioni per definire una politica di welfare innovativo capace anche di agire come motore di sviluppo locale. Ne è scaturito un Atto di indirizzo con il quale si è dato avvio ad un piano di sperimentazioni per l'innovazione sociale, coniugando misure diverse attraverso il POR FSE 2014-2020 e il POR FESR 2014-2020. Le misure, del POR FSE, sono finalizzate: alla sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale per stimolare processi collaborativi sui territori, agendo sulla domanda di innovazione e promuovendo una migliore governance locale per la creazione di ecosistemi territoriali fertili (cosiddetti distretti di coesione sociale); alla sperimentazione di servizi innovativi; alla promozione e al sostegno di iniziative di welfare aziendale che tengano conto dei bisogni espressi dal territorio; ad accompagnare e sostenere, come azione di sistema, le iniziative di sperimentazione. Sul versante del POR FESR, invece, è prevista una misura che, per un verso, promuove la scalabilità e la crescita di iniziative imprenditoriali di ampio impatto, dall'altro, supporta soluzioni innovative di minor entità finanziaria che producano effetti socialmente desiderabili.

(6): Si vedano in proposito: l'Avviso della Regione Veneto "[Strumenti di innovazione sociale NS2 Nuove Sfide Nuovi Servizi](#)"; il bando della PA di Trento "[Servizi connessi all'attuazione del progetto di ricerca-azione destinato al sostegno dell'Innovazione Sociale e Inclusione in contesti lavorativi](#)"

(7): La valutazione dell'impatto sociale viene definita dalla legge delega del Terzo settore (L. 106/2016) come "la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato".

Approfondimenti

Le principali esperienze realizzate nel territorio nazionale

Le principali esperienze realizzate nel territorio nazionale

L'esame dei dispositivi di attuazione, messi in campo dalle Regioni, evidenzia come nella progettazione delle azioni l'orientamento perseguito è stato di tipo trasversale intendendo l'innovazione sociale come un nuovo approccio delle politiche pubbliche nei confronti del cittadino rispetto al quale si interviene sia con azioni dirette per superare e prevenire i *gap* in termini di istruzione, di inserimento nel mercato di lavoro, di abilità personali che assumono una rilevanza fondamentale nel determinare la perdita di dignità della persona e l'emarginazione sociale, sia con azioni di carattere sistemico attraverso il ridisegno dei servizi di welfare e l'innovazione dei processi amministrativi.

Il settore prioritario d'intervento, in cui le Regioni hanno sperimentato iniziative di innovazione sociale, è costituito dal welfare e dai servizi sociali.

Nell'ambito degli Avvisi diretti all'inclusione sociale dei gruppi maggiormente vulnerabili sono stati portati avanti interventi diretti allo sviluppo, al consolidamento e alla qualificazione dei servizi sociali in un'ottica innovativa attraverso la previsione di un sistema di presa in carico globale ed integrato della persona fragile e della sua famiglia, che favorisca lo sviluppo delle competenze e delle capacità in vista di un più agevole inserimento nel mercato del lavoro. In tal senso è stato promosso l'utilizzo della valutazione multidimensionale, quale strumento utile ad orientare i professionisti coinvolti, i destinatari e le loro famiglie nella identificazione del bisogno e, conseguentemente, nella formulazione della risposta attraverso la definizione del progetto personalizzato. Al fine di migliorare la capacità di riscontro ai nuovi bisogni, le esperienze avviate hanno (inoltre) incentivato un lavoro di rete, tra soggetti pubblici con diverse competenze e tra questi e le organizzazioni del terzo settore, in grado di aumentare la capacità delle unità di offerta e dei servizi del territorio di agire in modo flessibile e dinamico.

Tale modello, utilizzato in maniera più diffusa per la presa in carico di soggetti vulnerabili da avviare in percorsi finalizzati all'inclusione lavorativa, è stato esteso (in alcuni contesti) anche all'ambito scolastico, sostenendo la realizzazione di "scuole di comunità" incentrate su uno schema educativo innovativo di presa in carico e accompagnamento, che prevede un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che (a vario titolo) si occupano dei ragazzi, a partire dalle famiglie **(8)**.

Vengono, ancora, in rilievo le azioni innovative di welfare territoriale **(9)** che mirano a contribuire allo sviluppo di un welfare di prossimità ispirato ai principi di: sussidiarietà circolare, mediante la promozione di modelli di *governance* che prevedano la cooperazione tra diversi *stakeholders*; visione generativa e non solo redistributiva dei servizi di welfare; reciprocità e integrazione tra le politiche della salute, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e dello sviluppo; *empowerment* della persona, rendendola parte attiva da responsabilizzare e coinvolgere nella costruzione delle risposte ai suoi bisogni; prossimità e domiciliarità, ovvero la scelta di riconoscere come focus unificante tutti i servizi la persona.

La misura intende, in particolare, stimolare l'attivazione di modelli innovativi di servizi collaborativi rivolti a cittadini con fragilità sociale, servizi di assistenza leggera di prossimità e di accompagnamento verso l'autonomia, servizi di orientamento e benessere per le persone con fragilità sociale attraverso l'uso delle tecnologie.

Si segnala, poi, il ricorso a strumenti *pay by result* per il finanziamento di progetti pilota ad impatto sociale ed occupazionale dei gruppi maggiormente svantaggiati, che si connotano per alcuni elementi d'innovatività quali l'uso del partenariato pubblico e privato nell'implementazione dei servizi e programmi sociali, la misurazione dell'impatto sociale e la remunerazione degli schemi di finanziamento **(10)**.

Sono stati, inoltre, sperimentati modelli innovativi di servizi di cura e di organizzazione del lavoro a sostegno della conciliazione vita-lavoro. Allo scopo si è dato impulso al sostegno di forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per l'infanzia attraverso l'attivazione di micronidi ad accoglienza ridotta, che offrano orari di utilizzo flessibili e differenziati, e di nidi familiari. Sono stati al tempo stesso sviluppati servizi di assistenza domiciliare innovativi, che prevedano l'utilizzo di tecnologie funzionali all'autonomia della persona, o condivisi come "le badanti di condominio" **(11)**. Alla stessa stregua è stata incentivata l'introduzione di misure di welfare aziendale, che si caratterizzano quali esempi virtuosi di welfare di secondo livello generato da soggetti privati che si organizzano nel tentativo di rispondere a bisogni di conciliazione tempo-lavoro e di erogare servizi in grado di sostituirsi e affiancarsi con i servizi erogati dal pubblico. Si richiamano in proposito i nidi aziendali e le nuove forme di organizzazione del lavoro *family friendly*, come ad esempio i *Piani di Welflex*, che combinano una pluralità di strumenti quali banca ore, part time con servizi di conciliazione, la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, lo *smart working* **(12)**.

Il finanziamento di progetti diretti all'area della grave marginalità ha consentito di attivare modalità innovative di contatto e presa in carico, sia in ottica di prevenzione che di inclusione sociale e lavorativa, mediante interventi sinergici che agiscono sulle competenze e sui servizi di accoglienza e cura, nonché lo sviluppo di partenariati pubblico-privato-privato sociale per iniziative di pubblica utilità, in una logica di protagonismo socialmente responsabile **(13)**.

All'interno di programmi di rigenerazione urbana sono stati promossi modelli innovativi sociali e abitativi (*housing-first*, *co-housing* sociale, gruppi appartamento, borgo assistito) che offrono al contempo servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito, di supporto all'accesso ai servizi al lavoro e di sostegno a percorsi di qualificazione. A corollario (attraverso le risorse FESR) sono stati supportati interventi per l'adeguamento infrastrutturale e l'introduzione in via sperimentale di dispositivi *AAL (Ambient Assisted Living)* negli edifici residenziali di proprietà pubblica, che consentano lo svolgimento della vita domestica da parte di persone a mobilità ridotta **(14)**.

Sul versante dell'Economia Sociale sono stati finanziati progetti diretti all'introduzione, all'interno d' imprese *for profit*, di modelli organizzativi improntati alla responsabilità sociale d'impresa laddove l'elemento unificante è il saper coniugare obiettivi di sostenibilità economica con la produzione di un impatto sociale **(15)**. L'azione regionale si è estrinsecata nel supporto ad iniziative seminariali e interventi di ricerca-azione sui temi dell'innovazione sociale, in grado di favorire la diffusione di una nuova cultura per lo sviluppo dell'inclusione sociale, mediante la promozione di percorsi di creazione del lavoro da realizzarsi nell'ambito di modelli innovativi ad impatto sociale, di economia collaborativa e circolare.

Gli obiettivi cui si tende, attraverso la ricerca-azione, riguardano: la capitalizzazione di *best practices* da trasferire e sperimentare sul territorio; il sostegno alle imprese nel definire e riconoscere il proprio valore sociale e l'impatto generato dalla propria attività economica sui territori di riferimento; la diffusione della cultura dell'innovazione sociale e l'educazione alla creazione di valore condiviso al fine di modernizzare le politiche sociali e di creazione del lavoro, basandosi sui principi dell'economia circolare e collaborativa.

Tali finalità sono perseguite attraverso un mix di strumenti quali: borse/assegni di ricerca, *fellowship visiting* (borse per *study visit*) per l'analisi di modelli aziendali di business e valutazione del loro grado di impatto sociale e l'*assessment* del grado di propensione e degli ostacoli esistenti all'impiego di strumenti ad impatto sociale; formazione, assistenza/consulenza per la sperimentazione di modelli di business innovativi e per l'accompagnamento alla definizione societaria dell'impresa in società *benefit*; sostegno della fase di *pre* e *post - start-up* di nuove imprese sociali.

In ordine al business collegato all'innovazione sociale sono state portate avanti iniziative dirette ad offrire ai giovani occasioni di apprendimento in situazione attraverso: il finanziamento di progetti innovativi a vocazione imprenditoriale e ad alto potenziale di sviluppo locale; l'erogazione di servizi di accompagnamento e rafforzamento delle competenze a supporto della progettazione, della realizzazione e del *follow-up* dei medesimi progetti per la creazione di impresa **(16)**. Vengono, inoltre, in rilievo gli interventi volti alla creazione di spazi collaborativi di lavoro (*coworking*), dove realizzare una *community* di lavoratrici e lavoratori che consenta la condivisione delle competenze e delle risorse per lo sviluppo di forme di autoimpiego e autoimprenditorialità, in particolare in ambiti strategici per lo sviluppo territoriale **(17)**; nonché le azioni di supporto all'avvio al consolidamento e allo "*scale-up*" delle imprese innovative **(18)**.

Per quanto concerne le politiche per l'istruzione e la formazione, sono stati attivati interventi innovativi destinati agli studenti volti a supportare la didattica digitale, mediante l'erogazione di appositi moduli formativi attraverso piattaforme di editoria e didattica digitale, tablet e impianti wifi, con l'obiettivo di rendere più attrattivi i percorsi di apprendimento, anche in un'ottica di contrasto alla dispersione scolastica e all'innalzamento dei livelli di istruzione **(19)**.

Si evidenzia, poi, la realizzazione di percorsi di formazione professionale volti all'acquisizione di competenze specifiche in settori emergenti quali la *Green*, la *Blue* e la *White Economy*, l'*ITC*, finalizzati ad aumentare il numero di soggetti specializzati con profili adeguati in tali ambiti nonché a sviluppare nuove modalità produttive rispettose dell'ambiente e della salute di persone e territori **(20)**.

Alla stessa stregua sono stati finanziati progetti a supporto dell'innovazione e della ricerca, che

si sostanziano nell'assegnazione di borse di studio per giovani ricercatori da impegnare in progetti di innovazione e ricerca in corso di realizzazione da parte delle Università, nonché nello sviluppo di reti partenariali tra imprenditori, mondo accademico e della ricerca per introdurre trasformazioni/innovazioni aziendali **(21)**.

In relazione alle iniziative di *capacity building* della PA si è puntato (da ultimo) alla modernizzazione dei processi amministrativi, con particolare riferimento alla trasparenza dei dati e all'innovazione digitale. Si intendono (in particolare) sostenere progetti finalizzati a rendere i servizi offerti a cittadini, lavoratori e imprese adeguati alle trasformazioni in atto, attraverso l'attivazione di percorsi di qualificazione ed *empowerment* del sistema degli operatori sulla tematica degli *open data*, nonché sulla gestione del cambiamento del lavoro nell'economia 4.0 **(22)**.

Note:

(8): Si veda in proposito l'avviso della Regione Campania “ [Scuola di Comunità](#)”

(9): Cfr. avviso Regione Piemonte “ [Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale](#)”

(10): Si veda in tal senso l' [esperienza della Regione Sardegna](#) di utilizzo del Social Impact Investments per la realizzazione di progetti pilota ad impatto sociale ed occupazionale dei gruppi maggiormente svantaggiati

(11): Cfr. avviso Regione Basilicata “[Buoni Servizio per l'accesso ai servizi socio educativi della prima infanzia](#)” e avviso della Regione Friuli Venezia Giulia “[Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia](#)”

(12): Cfr. avviso Regione Sardegna “ [Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie](#)”; avviso Regione Lazio “[Sviluppo dei Piani Welflex Produttività ed equilibrio vita-lavoro nell'ambito del Contratto di Ricollocazione](#)”.

(13): Cfr. [Bando Marginalità](#) 2017 Regione Lombardia; avviso Regione Abruzzo “[Piani di Conciliazione](#)”.

(14): Cfr. avviso Regione Calabria “[Social housing](#)”; Avviso Regione Lombardia “[Laboratori sociali](#)” . Si veda in tal senso anche il progetto “Hub dell'innovazione inclusiva” del Comune di Milano, finanziato con risorse del PON Città metropolitane, il quale prevede il recupero di edifici pubblici dismessi e l'attivazione di spazi e laboratori capaci di divenire veri e propri punti di aggregazione per la comunità, attività di studio e ricerca per individuare le nuove dinamiche di sviluppo dell'area milanese, l'erogazione di micro contributi per finanziare idee progettuali proposte direttamente dai cittadini.

(15): Cfr. Avviso Regione Friuli Venezia Giulia “ [Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività](#)” e Avviso Regione Veneto “[Strumenti di innovazione sociale NS2 Nuove Sfide Nuovi Servizi](#)”.

(16): Cfr. avviso Regione Puglia “ [PIN -Pugliesi Innovativi-](#)”

(17): Cfr. avviso Regione Toscana “[Voucher individuali a favore di giovani che operano in un coworking](#)”.

(18): Cfr. Avviso Regione Emilia Romagna “[Supporto ai processi di crescita e consolidamento delle start up innovative](#)”.

(19): Cfr. Avviso Regione Sardegna “ [Tutti a Iscol@](#)”, intervento Regione Lazio “[Progetto integrato di didattica digitale](#)”.

(20): Cfr. [Avviso Regione Lazio](#); Avviso Regione Liguria “[Piano di crescita economia Blue](#)”; Avviso Regione Sardegna “[Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transazionale negli ambiti della Green & Blue Economy](#)”.

(21): Cfr. Avviso Regione Valle d’Aosta “ [Università attività di ricerca](#)”.

(22): Cfr. progetto Regione Sardegna “[OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l’accountability](#)”; Avviso Regione Veneto “[Investire nel cambiamento delle organizzazioni. Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese](#)”.

Approfondimenti

Iniziative progettuali realizzate in Europa

Iniziative progettuali realizzate in Europa

La sezione propone una schematizzazione delle principali iniziative di innovazione sociale attivate in ambito europeo sul tema. La rassegna non fornisce una presentazione esaustiva di tutti i progetti realizzati, ma prende in considerazione unicamente quelli afferenti al tema dell'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili, in ragione della loro potenziale replicabilità all'interno dei PO FSE **(23)**. La scelta delle esperienze muove inoltre dalla considerazione dei principali attori che hanno dato impulso al processo di *social innovation*: le imprese sociali, i cittadini, le autorità pubbliche.

Il settore dell'economia sociale e solidale è generalmente il primo laboratorio di innovazioni sociali. Proprio in ragione della sua vicinanza e della profonda conoscenza di popolazioni e territori, è in grado di rilevare i bisogni sociali esistenti che sono stati poco o per niente soddisfatti, così come quelli nuovi e di fornire risposte attraverso la sperimentazione, modellizzazione e messa a regime.

L'innovazione può provenire anche dai cittadini che, guidati da uno o più volontari, si impegnano ad agire e a rispondere alle principali sfide sociali.

L'innovazione sociale può essere, poi, guidata da attori pubblici che cercano di rivedere il modo in cui le loro politiche pubbliche sono progettate e attuate, avviando esperimenti con un approccio multidisciplinare (coinvolgendo cittadini, progettisti di servizi, ecc.) nell'ottica di giungere ad un cambiamento sistemico delle policy di welfare secondo criteri di economicità, sostenibilità, vicinanza al cittadino.

In allegato le iniziative europee.

Note:

(23): Per una disamina più approfondita degli interventi realizzati a livello europeo si vedano il settimo report della CE sui [progetti finanziati nell'ambito del Programma EaSY](#); la [raccolta di pratiche](#); [progetti realizzati dalla 27emme Region](#) (Francia).

Documenti Allegati

[All-Innovaz-soc_-progetti-in-UE](#)

Aggiornamento

Standard professionale e formativo di Manutentore del verde: l'iter dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni

La prima fase dei lavori: verso un documento di linee guida delle Regioni

di **Pamela Ciavoni**

Settore Lavoro - Tecnostruttura

Il campo della formazione regolamentata si è recentemente arricchito di una nuova attività professionale normata, sulla quale si è concentrata nell'ultimo anno un'intensa attività di approfondimento da parte delle Regioni. Stiamo parlando dell'attività di manutenzione del verde disciplinata dall'art. 12 della legge 154/2016 (cd. Collegato Agricoltura) che ha stabilito che tutte le aziende operanti in attività di costruzione, sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato per conto di terzi debbano essere in possesso di requisiti ben precisi e vincolanti, tra cui un attestato di idoneità rilasciato a seguito della frequenza di un corso di formazione regionale.

L'approfondimento maturato nel Gruppo Professioni della IX Commissione della Conferenza delle Regioni - che ha coinvolto anche i rappresentanti del coordinamento Agricoltura - ha messo da subito in evidenza una criticità della legge, quindi la mancanza di una norma transitoria volta a regolare l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo di acquisizione dell'attestato di idoneità da parte delle nuove imprese del settore. Inoltre, è stata rilevata dalle Regioni la mancanza di una norma di salvaguardia della professionalità acquisita da coloro che risultino già attivi nella funzione di manutentore del verde o che abbiano conseguito un titolo di studio qualificante. Tutte queste problematiche sono state rappresentate al ministero delle Politiche Agricole, con una nota trasmessa per richiedere anche la definizione di linee guida nazionali, condivise con le Regioni, per la formazione e l'abilitazione dei manutentori del verde. Tale ultima richiesta, peraltro, è stata condivisa anche dal ministero dello Sviluppo Economico che ha segnalato al ministero dell'Agricoltura la medesima necessità di affrontare la fase transitoria e predisporre linee condivise per la formazione.

Nei mesi successivi, preso atto del mancato riscontro del ministero dell'Agricoltura, le Regioni hanno proceduto con senso di responsabilità nei confronti delle insistenti richieste delle imprese

che, sui vari territori, sollecitavano l'attivazione della formazione necessaria ad ottenere l'idoneità a svolgere la professione, al fine di non vedersi escluse dalla possibilità di esercitare la propria attività. Obiettivo centrale, data la valenza nazionale della "figura" regolamentata, è stato quello di condividere uno standard professionale e formativo per tutte le Regioni, così da non creare discriminazioni a livello territoriale e garantire il riconoscimento dei titoli ovunque rilasciati.

Dopo un lungo lavoro istruttorio, che ha preso in considerazione e sintetizzato quanto già esistente a livello territoriale in relazione ai profili professionali e ai percorsi formativi, i coordinamenti interregionali formazione/professioni e agricoltura, hanno condiviso il documento relativo allo "Standard professionale e formativo della figura professionale di manutentore del verde", approvato in Conferenza delle Regioni lo scorso 8 giugno 2017. Il documento è stato successivamente trasmesso al ministero delle Politiche Agricole per sollecitare nuovamente un intervento normativo che individuasse i casi di esonero dalla formazione, coinvolgendo sul tema anche le associazioni di categoria.

Aggiornamento

La seconda fase: il confronto con le amministrazioni centrali per la stipula dell'Accordo

La seconda fase: il confronto con le amministrazioni centrali per la stipula dell'Accordo

Verso la fine del 2017 ha avuto luogo l'atteso confronto con il ministero delle Politiche Agricole e le associazioni di categoria che ha coinvolto anche le Regioni del coordinamento Agricoltura. Al centro della discussione c'è stata una proposta di modifica dello Standard professionale e formativo approvato dalla Conferenza delle Regioni, che tenesse in considerazione alcune richieste delle associazioni di categoria, prima fra tutte quella di elevare il numero di ore di formazione.

Nelle riunioni che si sono tenute nella sede tecnica della Conferenza Unificata, pertanto, un grande sforzo è stato fatto per esaminare puntualmente le varie richieste di emendamento, con i referenti della Conferenza dei Presidenti che hanno espresso la necessità di individuare una idonea procedura per un confronto finalizzato al miglioramento e all'integrazione dell'Accordo dei Presidenti, non essendo accettabile invece una modifica *sic et simpliciter* dell'Accordo su temi di pertinenza esclusiva delle Regioni come la formazione professionale. Inoltre, è stata manifestata la necessità per i rappresentanti tecnici delle Regioni di ricevere un mandato dalle rispettive Commissioni Formazione/Professioni e Agricoltura che fosse la base per riprendere il lavoro tecnico, condividere una posizione nei coordinamenti settoriali e partecipare alle ulteriori occasioni di confronto con il Ministero. Da ultimo, ma non meno importante, è stato affrontato il tema della salvaguardia delle abilitazioni già conseguite nel periodo di vigenza dell'Accordo dei Presidenti, con i corsi di formazione già avviati dalle Regioni nei mesi successivi a giugno 2017.

Fatte queste doverose premesse, il testo definitivo proposto in sede tecnica ha individuato alcuni punti fondamentali:

- Previsioni di appositi casi di esenzione dal percorso formativo per alcune categorie di soggetti in possesso di titolo di studio/qualifica professionale regionale o esperienza professionale maturata.

- Immediata abilitazione per i soggetti esentati dal corso di formazione, senza quindi la necessità di prevedere un esame abilitante.

- Revisione della durata del corso di formazione, con un aumento del numero delle ore, su richiesta delle associazioni di categoria per necessità di tutela del settore.

Anche il ministero del Lavoro ha fornito il suo contributo ai lavori tecnici, proponendo una specifica esenzione dal corso di formazione – che è stata prontamente accolta dalle Regioni – relativa ai soggetti in possesso di talune qualifiche e diplomi del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Altre questioni sollevate, ritenute non riconducibili ad un Accordo Stato - Regioni perché implicanti una disciplina *ex novo* non prevista dalla legge, sono state la richiesta del ministero delle Politiche Agricole di introdurre un registro unico regionale dei manutentori e la previsione di corsi di aggiornamento periodici per gli occupati.

Il testo finale dell'Accordo Stato - Regioni, che ha così introdotto modifiche e integrazioni al precedente documento della Conferenza delle Regioni sul tema dell'abilitazione professionale per l'attività di manutenzione del verde, è stato approvato il 22 febbraio 2018.

In allegato l'Accordo Stato - Regioni.

Documenti Allegati

[Manutentore-verde-22-02-18](#)

Quaderni Tecnostruttura

Sito web: <http://quaderni.tecnostruttura.it>

Editore: Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo

Direttore: Giuseppe Di Stefano

Direttore responsabile: Roberta Giangiorgi

Redazione: Via Volturmo, 58 - 00185 Roma - Tel. 06 49270501 – Fax 06 492705108

E-mail: stampasegreteria@tecnostruttura.it

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo è l'Associazione delle Regioni e delle Province autonome italiane costituita per affrontare insieme l'impegno dello sviluppo delle risorse umane attraverso l'uso del Fondo sociale europeo.

L'obiettivo iniziale, mantenuto nel corso degli anni, è stato quello di costruire un luogo di incontro delle Regioni che permettesse a tutti, al di là degli avvicendamenti e delle stagioni politiche, di confrontare le esperienze, acquisire soluzioni da altre realtà, costruire una identità tarata su standard di qualità comuni o comunque confrontabili sui temi dell'istruzione, della formazione, del lavoro, con particolare attenzione all'utilizzazione del Fondo sociale europeo.

Oggi Tecnostruttura è una struttura di assistenza e di confronto tecnico delle posizioni regionali, capace di realizzare iniziative di elaborazione, studio, informazione e sostegno operativo, tecnico e giuridico alle politiche di interesse per le Regioni, a tutti i livelli.

In altri termini, Tecnostruttura rappresenta per le Regioni un'associazione che funge da elemento di supporto e di sintesi delle diverse istanze regionali, un'interfaccia tecnica con le istanze nazionali ed europee, quindi un organismo che può essere sia interlocutore privilegiato "interno" delle Regioni stesse, sia espressione omogenea delle volontà delle singole amministrazioni regionali verso l'esterno.

Ciò che caratterizza l'agire di Tecnostruttura è che questa ha scelto di non svolgere attività che potrebbero essere assicurate da soggetti privati, la cui funzione si realizza negli specifici confini di ciascuna Regione, l'associazione, al contrario, agisce per valorizzare sempre la logica "sistemica" e la dimensione interregionale. Ciò fa sì che l'azione di Tecnostruttura determini un valore aggiunto unico e cioè l'operare per tutti con una forte connotazione istituzionale, l'intervenire con approccio interdisciplinare, l'agire con approfondita conoscenza e consapevolezza dei processi che hanno determinato nel tempo e "a monte" le situazioni, le disposizioni e la realtà sulla quale le Regioni sono chiamate a svolgere le proprie attività.